



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 34/13

di iniziativa del Consigliere E. SANTOIANNI recante:

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
(Normativa per la regolamentazione
della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e
conservati)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/1/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/1/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei pag. 4 ed ipogei freschi e conservati

coordinata con le modifiche previste dalla proposta di legge n. 34/13[^].

Normativa nazionale

Legge 23/08/1993, n. 352 pag. 28

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Decreto Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376 pag. 34

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Normativa regionale

Legge regionale 16/05/2013, n. 25 - Calabria pag. 42

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Legge regionale 26/11/2001, n. 30 - Calabria pag. 57

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati .

Normativa comparata

Legge regionale 01/02/2006, n. 3 - Sicilia pag. 80

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

Legge regionale 07/07/2017, n. 25 - Friuli-Venezia Giulia pag. 84

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Legge regionale 08/11/2006, n. 34 - Abruzzo pag. 98

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Legge regionale 11/07/2014, n. 17 - Liguria pag. 119

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Legge regionale 17/12/2007, n. 24 - Piemonte pag. 131

Tutela dei funghi epigei spontanei.

Legge regionale 19/02/2008, n. 4 - Molise pag. 141

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Legge regionale 25/08/2003, n. 12 - Puglia

pag. 153

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

Legge regionale 28/07/2022, n. 18 - Marche

pag. 163

Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Testo a fronte



Progetto di legge n. 34/13^

Proposta di legge n. 34/13^ di iniziativa della Consigliera regionale E. Santoianni, recante:
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la
regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e
conservati)".

Gennaio 2026

<p>Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati</p>	<p>Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati coordinata con le modifiche previste dalla proposta di legge n. 34/13[^].</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 ter</p> <p style="text-align: center;">(Permessi regionali di autorizzazione)</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p>a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 ter</p> <p style="text-align: center;">(Permessi regionali di autorizzazione)</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p>a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e dell'Azienda Calabria Verde, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg.</p>

giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;

b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria

giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;

b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, **l'Azienda Calabria Verde** e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda

competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;

c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;

d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00

Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;

c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;

d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00

(cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

(cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

<p>c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>	<p>c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">(Associazioni micologiche - Albo regionale)</p> <p>1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.</p> <p>2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.</p> <p>3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">(Associazioni micologiche - Albo regionale)</p> <p>1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria. All'Albo è annessa una sezione nella quale sono riportate le associazioni micologiche iscritte all'Albo, avendone i requisiti, e che, in base al vigente statuto, svolgono attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.</p> <p>2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.</p> <p>3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;</p>

<p>referenze scientifiche;</p> <p>b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;</p> <p>c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;</p> <p>d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);</p> <p>e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;</p> <p>f) adesione ad organismi micologici nazionali.</p> <p>4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>	<p>b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;</p> <p>c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;</p> <p>d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);</p> <p>e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;</p> <p>f) adesione ad organismi micologici nazionali.</p> <p>4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Comitato tecnico)</p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Comitato tecnico)</p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio</p>

<p>naturalistico e fungino della Calabria.</p> <p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.</p> <p>3. Il Comitato tecnico è composto da:</p> <p>a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;</p> <p>b) (abrogata);</p> <p>c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;</p> <p>d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;</p> <p>e) (abrogata);</p> <p>f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;</p> <p>g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;</p> <p>h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;</p> <p>i) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;</p>	<p>naturalistico e fungino della Calabria.</p> <p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.</p> <p>3. Il Comitato tecnico è composto da:</p> <p>a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;</p> <p>b) (abrogata);</p> <p>c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;</p> <p>d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;</p> <p>e) (abrogata);</p> <p>f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;</p> <p>g) un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari;</p> <p>h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;</p> <p>i) il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo</p>
---	--

<p>j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale.</p> <p>Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;</p> <p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>	<p>delegato;</p> <p>j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; k) due rappresentanti designati dalle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui uno appartenente ad associazioni iscritte nell'apposita Sezione dell'Albo di cui all'art. 6.</p> <p>Funge da segretario un funzionario del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura;</p> <p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Tartufi destinati al consumo da freschi)</p> <p>1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'art. 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.</p> <p>2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Tartufi destinati al consumo da freschi)</p> <p>1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'art. 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.</p> <p>2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie</p>

<p>commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.</p> <p>3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui all'art. 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta Regionale può stipulare apposita convenzione.</p> <p>4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.</p>	<p>commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.</p> <p>3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui all'art. 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta Regionale può stipulare apposita convenzione.</p> <p>4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Raccolta riservata)</p> <p>1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:</p> <p>A. Il richiedente inoltra alla Comunità Montana competente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Raccolta riservata)</p> <p>1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:</p> <p>A. Il richiedente inoltra all'Azienda Calabria Verde la domanda</p>

per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c) relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per

ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c) relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o

gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. La Comunità Montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b) attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. La Comunità Montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti,

controllata.

B. **L'Azienda Calabria Verde** effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa **Azienda** autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b) attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. **L'Azienda Calabria Verde** verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale

preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità Montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità Montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità Montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. **L'Azienda Calabria Verde** per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dall' **Azienda Calabria Verde** entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza **l'Azienda Calabria Verde** a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

<p>6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.</p> <p>7. I richiedenti residenti in Comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità Montana più vicina.</p>	<p>6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.</p> <p>7. abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">(Idoneità ed autorizzazione alla raccolta)</p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità Montana competente per territorio.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità Montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.</p> <p>3. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rappresentante della Comunità Montana che la presiede; - un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; - un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste; 	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">(Idoneità ed autorizzazione alla raccolta)</p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dal Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso l'Azienda Calabria Verde e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.</p> <p>3. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo delegato che la presiede; - un rappresentante della Regione designato dal Dipartimento competente in materia di agricoltura;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 6;
- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità Montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative

- due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

regionale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo di cui all'art. 6;

-un rappresentante delle associazioni dei tartufai iscritte nell'apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 6;

- un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari.

4. Un dipendente **dell'Azienda Calabria Verde** svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative

<p>nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.</p> <p>8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.</p> <p>8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Possono partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o dall'Azienda Calabria Verde o dalle Associazioni micologiche iscritte nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art.6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Tesserino di idoneità)</p> <p>1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità Montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo art. 32.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Tesserino di idoneità)</p> <p>1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede all'Azienda Calabria Verde il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo art. 32.</p>

<p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso la Comunità Montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente art. 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>	<p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato. previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso l'Azienda Calabria Verde è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente art. 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 25 bis</p> <p style="text-align: center;">(Registro di presenza per finalità di raccolta)</p> <p>1. Per finalità di controllo del territorio e garantire la sostenibilità e la tutela ambientale e del ciclo di riproduzione, il possessore di tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato da amministrazione diversa dalla Regione Calabria, è tenuto a segnalare la propria presenza nel territorio della Regione per le finalità di ricerca e raccolta dei tartufi. A tal fine, presso il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura è istituito un apposito registro.</p>

	<p>2. Le modalità di registrazione e di tenuta del registro saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale attività può essere delegata ai comuni con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche le modalità operative.</p> <p>3. La registrazione abilita alla ricerca e raccolta per un periodo non superiore ai trenta giorni decorrenti dalla data di registrazione, prorogabili per altri trenta giorni. L'abilitazione alla ricerca è subordinata al pagamento della somma di euro 8,00 per ricerche di durata inferiore a sette giorni ed euro 12,00 per ricerche inferiori a venti giorni ed euro 18,00 per ricerche effettuate tra venti e trenta giorni. Le persone regolarmente registrate e in possesso della ricevuta di avvenuto pagamento possono effettuare la ricerca nel pieno rispetto della normativa in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Modalità di ricerca e raccolta)</p> <p>1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.</p> <p>2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 (Modalità di ricerca e raccolta)</p> <p>1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.</p> <p>2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere</p>

<p>effettuata con l'ausilio di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.</p> <p>4. È in ogni caso vietato:</p> <p>a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;</p> <p>c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo art. 27.</p>	<p>effettuata con l'ausilio di non più di un cane a ciò addestrato con un cucciolo in addestramento di non più di due anni per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.</p> <p>4. È in ogni caso vietato:</p> <p>a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;</p> <p>c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo art. 27;</p> <p>d) la ricerca e raccolta dei tartufi su terreni innevati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Calendario di raccolta)</p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <p>a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Calendario di raccolta)</p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <p>a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;</p>

- b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre;
- e) Tuber uncinatum: dal 1 ottobre al 15 aprile;
- f) Tuber brumale: dal 1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum: dal 1 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporum: dal 1 settembre al 31 dicembre;
- i) Tuber mesentericum: dal 1 settembre al 31 marzo;
- i bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo;
- i ter) Tuber oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3 comma dell'art. 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità Montana competente

- b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;**
- c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;**
- d) Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 novembre;**
- e) Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 marzo;**
- f) Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;**
- g) Tuber borchi: dal 1° gennaio al 31 marzo;**
- h) Tuber macrospora: dal 1° settembre al 31 dicembre;**
- i) Tuber mesentericum: dal 15 novembre al 31 marzo.**

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta **dell'Azienda Calabria Verde** competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'art. 18,

<p>per territorio e sentiti i soggetti di cui all'art. 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.</p> <p>4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>	<p>può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.</p> <p>4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p> <p>6. Il quantitativo di raccolta giornaliera non può essere superiore a un kg e mezzo al giorno a persona abilitata e con un massimo di gr. 500 per i tartufi della stessa specie. Le specie permesse dal calendario di raccolta sono cumulabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;">(Importo relativo all'abilitazione)</p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;">(Importo relativo all'abilitazione)</p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato</p>

<p>direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p>a) Il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;</p> <p>b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.</p>	<p>direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p>a) Il 60% all'Azienda Calabria Verde in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;</p> <p>b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 (Sanzioni)</p> <p>1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <p>a) Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);</p> <p>b) Per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 25, si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);</p> <p>c) Per la violazione alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 (Sanzioni)</p> <p>1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <p>a) Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da Euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);</p> <p>b) Per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 25, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);</p> <p>c) Per la violazione alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro</p>

5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

5.000,00 (cinquemila/00).

d) Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 25 bis, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 (cento/00) ad euro 500 (cinquecento/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa **da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 200,00 (duecento/00)** con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.	616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
--	--

Legge 23/08/1993, n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215.

Capo I

Raccolta dei funghi

1.

1. Le regioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

2.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

3.

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

4.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

2. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

5.

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

7.

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

8.

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

9.

1. [Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale] 2.
2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già

dipendente.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

² L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

10.

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

11.

[1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.

2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione] 3.

³ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

12.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

13.

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Capo II

Commercializzazione dei funghi

14.

[1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli] 4.

4 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

15.

[1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene] 5.

5 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

16.

[1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella* (tutte le specie);

f) *Clitocybe gigantea*, *nebularis*, *geotropa*;

g) *Tricholoma georgii*;

h) *Pleurotus eringii*;

i) *Armillaria mellea*.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] 6.

6 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

17.

[1. Con la denominazione di «funghi secchi» possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus* (tutte le specie);

c) *Agaricus bisporus*;

d) *Marasmius oreades*;

e) *Auricularia auricula-judae*.

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: «Contenuto conforme alla legge».

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] 7.

7 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

18.

[1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 .

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione] 8.

8 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

19.

[1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come *extra* (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 .

2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5] 9.

9 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

20.

[1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento ± 2 m/m] 10.

10 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

21.

[1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109] **11**.

11 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

22.

[1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale] **12**.

12 L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

23.

1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Decreto Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 1995, n. 212.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Emana il seguente regolamento:

1. Ispettorati micologici. Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità ².

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

² Per i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato di cui al presente comma vedi il D.M. 29 novembre 1996, n. 686.

2. Vendita di funghi freschi spontanei. Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti

idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

3. Certificazione sanitaria. Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. Commercializzazione delle specie di funghi. Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

3 Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

5. Denominazione «funghi secchi». Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

- a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);
- b) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- c) *Agaricus bisporus*;
- d) *Marasmius oreades*;
- e) *Auricularia auricula-judae*;
- f) *Morchella* (tutte le specie);
- g) *Boletus granulatus*;
- h) *Boletus luteus*;
- i) *Boletus badius*;
- l) *Craterellus cornucupioides*;
- m) *Psalliota hortensis*;
- n) *Lentinus edodes*;

- o) *Pleurotus ostreatus*;
- p) *Lactarius deliciosus*;
- q) *Amanita caesarea*.

2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.

3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.

5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:

- a) impurezze minerali, non più del 2% m/m;
- b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
- c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
- d) funghi anneriti, non più del 20% m/m.

6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996 ⁴.

⁴ Le menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi sono state stabilite con D.M. 9 ottobre 1998.

6. Confezionamento dei funghi. Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.

2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.

3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

7. Funghi porcini. Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.

2. Con la denominazione «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.

8. Gamme di quantità nominale. Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Trattamento dei funghi. Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati **5**.
2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del *Clostridium botulinum*, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

5 Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

10. Etichettatura dei funghi.

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
4. La dicitura «ai funghi» o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

11. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

12. Norme transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.

13. Norme finali.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

Allegato I 6

(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

- 1) *Agaricus arvensis*;
- 2) *Agaricus bisporus*;
- 3) *Agaricus bitorquis*;
- 4) *Agaricus campestris*;
- 5) *Agaricus hortensis*;
- 6) *Amanita caesarea*;
- 7) *Armillaria mellea*;
- 8) *Auricularia auricularia judae*;
- 9) *Boletus aereus*;
- 10) *Boletus appendicolatus*;
- 11) *Boletus badius*;
- 12) *Boletus edulis*;
- 13) *Boletus granulatus*;
- 14) *Boletus impolitus*;
- 15) *Boletus luteus*;
- 16) *Boletus pinicola*;
- 17) *Boletus regius*;
- 18) *Boletus reticulatus*;
- 19) *Boletus rufa*;
- 20) *Boletus scabra*;
- 21) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- 22) *Clitocybe geotropa*;
- 23) *Clitocybe gigantea*;
- 24) *Craterellus cornucopioides*;
- 25) *Hyduum repandum*;
- 26) *Lactarius deliciosus*;
- 27) *Leccinum* (tutte le specie);
- 28) *Lentinus edodes*;
- 29) *Macrolepiota procera*;

- 30) *Marasmius oreades*;
- 31) *Morchella* (tutte le specie);
- 32) *Pleurotus cornucopiae*;
- 33) *Pleurotus eryngii*;
- 34) *Pleurotus ostreatus*;
- 35) *Pholiota mutabilis*;
- 36) *Pholiota nameko mutabilis*;
- 37) *Psalliota bispora*;
- 38) *Psalliota hortensis*;
- 39) *Tricholoma columbetta*;
- 40) *Tricholoma equestre* 7 ;
- 41) *Tricholoma georgii*;
- 42) *Tricholoma imbricatum*;
- 43) *Tricholoma portentoso*;
- 44) *Tricholoma terreum*;
- 45) *Volvariella esculenta*;
- 46) *Volvariella valvacea*;
- 47) *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);
- 48) *Pleurotus eringii*;
- 49) *Stropharia rugosoannulata*.

6 Il Ministero della salute con Comunicato 8 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235) ha reso noto che la giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 2727 del 26 agosto 2005, ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati di cui al presente allegato con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta:

Albatrellus confluens
 Albatrellus ovinus
 Albatrellus pes-caprae
 Hydnum rufescens
 Lactarius deterrimus
 Lactarius salmonicolor
 Lactarius sanguifluus
 Lagermannia gigantea
 Russula aurea
 Russula mustelina
 Russula vesca
 Russula virescens.

7 Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Allegato II

(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

- 1) *Agaricus arvensis*;
- 2) *Agaricus bisporus*;
- 3) *Agaricus campestris*;
- 4) *Amanita caesarea*;
- 5) *Armillaria mellea*;
- 6) *Auricularia auricola-judae*;
- 7) *Boletus aereus*;
- 8) *Boletus badius*;
- 9) *Boletus edulis*;
- 10) *Boletus granulatus*;
- 11) *Boletus luteus*;
- 12) *Boletus pinicola*;
- 13) *Boletus reticulatus*;
- 14) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- 15) *Clitocybe gigantea*;
- 16) *Clitocybe geotropa*;
- 17) *Craterellus cornucopioides*;
- 18) *Hydnum repandum*;
- 19) *Lactarius deliciosus*;
- 20) *Lentinus edodes*;
- 21) *Macropiota procera*;
- 22) *Marasmius oreades*;
- 23) *Morchella* (tutte le specie);
- 24) *Pholiota mutabilis*;
- 25) *Pholiota nameko mutabilis*;
- 26) *Pleurotus ostreatus*;
- 27) *Psalliota hortensis*;
- 28) *Psalliota bispora*;
- 29) *Tricholoma columbetta*;
- 30) *Tricholoma equestre* 8 ;
- 31) *Tricholoma georgii*;
- 32) *Tricholoma imbricatum*;
- 33) *Tricholoma portentoso*;
- 34) *Tricholoma terreum*;
- 35) *Volvariella volvacea*;
- 36) *Volvariella esculenta*;
- 37) *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);

38) *Pleurotus eringii*;

39) *Stropharia rugosoannulata*.

8 Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Legge regionale 16/05/2013, n. 25 - Calabria

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:

a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;

b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni².

²Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.».

Art. 2 Soppressione delle Comunità montane calabresi ⁴ ³.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle sopresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle sopresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1;

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle sopresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle forme previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'articolo 50 della L.R. n. 4/1999 alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'articolo 3, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999 e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008 (Conversione in legge del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

³Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, vedi l'art. 14, comma 3, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47

⁴Vedi, al riguardo, la L.R. 5 agosto 2016, n. 24

Art. 3 Liquidazione delle Comunità montane calabresi.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.

Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente

dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale⁵.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così come determinato dal Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000 e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2 della Legge n. 135/2012, nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13⁶.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse

umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014⁷.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

⁵Comma così modificato dall'art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge) e dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

⁶Comma così sostituito dall'art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'art. 1 della presente legge.».

⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239

Art. 4 Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde¹¹.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale; [12](#)

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici");

d-bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente [8.12](#)

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti⁹.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo [10](#)¹⁰.

⁸Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 18 a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa legge).

⁹Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;

c) il Collegio dei sindaci.».

¹⁰Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.».

¹¹Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 8 maggio 2021, n. 181.

¹²Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 28 maggio 2024, n. 7280

Art. 5 Direttore generale.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;

e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;

g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale.

La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile¹³.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale¹⁴.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;

b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale n. 20/1992, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);

- c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
- d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti¹⁵;
- e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e la restituzione di terreni in occupazione¹⁶;
- f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi¹⁷;
- g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
- k) [deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'articolo 6 della presente legge]¹⁸;
- l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda¹⁹;
- m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della legge n. 353 del 2000 e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 20/1992.

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza²⁰.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione²¹.

¹³Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'articolo 6, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.».

¹⁴Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo.

Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i.».

¹⁵Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi

quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;».

16 Lettera così modificata dall'art. 23, comma 2, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

17 Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;».

18 Lettera soppressa dall'art. 23, comma 2, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

19 Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «l. coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;».

20 Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.».

21 Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.».

Art. 6 Comitato Tecnico d'Indirizzo²².

In vigore dal 25 maggio 2013

[1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile].

22 Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

Art. 7 Revisore unico dei conti²³.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del revisore unico dei conti, il membro supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni dell'organo di controllo dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito ²⁴.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.

²³Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Collegio dei sindaci. 1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. 2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico. 3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione. 4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22(Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.».

²⁴Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 34 a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Distretti territoriali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione²⁵:

- a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della L.R. n. 20/1992;

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall' articolo 6 della L.R. n. 4/1999 e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

25Alinea così modificato dall' art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016

Art. 9 Organizzazione.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all' articolo 8.

3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali²⁶.

4. [Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due.

Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010]²⁷.

5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all' articolo 8 e dei trasferimenti di cui ai comma 4, lettera b), dell' articolo 3 della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

26Comma così sostituito dall' art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016 Il testo precedente era così formulato: «3. L'azienda si articola in tre settori:

a) amministrativo;

b) patrimonio e servizi forestali;

c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.».

27Comma abrogato dall' art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016

Art. 10 Bilanci e rendiconti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all' articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11 Personale.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCEM - Parte Operai - per gli

addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 comma d) della presente legge;

e) di cui alle leggi regionali 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), che non sia stato contrattualizzato o stabilizzato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico). Il personale di cui al primo periodo, previa istruttoria a seguito di manifestazione di interesse a cura del dipartimento competente in materia di lavoro e welfare:

1) è assunto da Azienda Calabria Verde con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero di giornate annuali determinate nel rispetto del limite di spesa pari al contributo individuale omnicomprendivo fisso annuo di 11.157,24 euro;

2) è inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

La Regione sostiene la contrattualizzazione predetta, trasferendo ad Azienda Calabria Verde il contributo di cui al numero 1) a valere sulle risorse allocate alla Missione 15, Programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, nel limite massimo di autorizzazione annuale di spesa [29](#).

f) a tempo indeterminato del comparto idraulico-forestale, trasferito a decorrere dal giorno 1° dicembre 2023 dagli undici consorzi di bonifica commissariati ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, che mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative [29](#).

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 9, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima [28](#).

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate [30](#).

5. Il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della

sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che ha presentato domanda di passaggio/adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, è inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (CCNL FLL) nel profilo degli Operatori esperti **31**.

6. Il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, previa manifestazione d'interesse, potrà essere inquadrato con CCNL FLL nel profilo degli Operatori esperti **31**.

28Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 19 a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa legge).

29Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2023, n. 55 a decorrere dal 1° dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

30Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2024, n. 27 a decorrere dal 9 luglio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

31Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2024, n. 27 a decorrere dal 9 luglio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Risorse.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/1992, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'articolo 28 della L.R. n. 7/2006 sono abrogati.

4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992, sono riscossi direttamente da Azienda Calabria Verde e destinati al ripiano del disavanzo di gestione e al pagamento dei debiti pregressi dell'Azienda **32**.

4-bis. [La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR] **33**.

5. [La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde] **34**

6. [I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore] **35**.

32Comma dapprima sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 e poi così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 29 novembre 2022, n. 39 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R.

n. 20/1992, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.»

33Comma dapprima aggiunto dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 29 novembre 2022, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

34Comma dapprima modificato dall'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 29 novembre 2022, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

35Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

- a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

- b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale³⁶.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014 ³⁷.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

- a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro

tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9 . L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell' articolo 4 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della L.R. n. 20/1992, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della L.R. n. 4/1999 e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2007, così come modificato dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

³⁶Comma così modificato dall'art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge).

³⁷Per il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di cui al presente comma, vedi art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2017, n. 42.

Art. 14 Norma finanziaria.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 -

dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2 . La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'articolo 12.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), dell'articolo 5 comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 15

In vigore dal 25 maggio 2013

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 26/11/2001, n. 30 - Calabria

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2001, n. 104, supplemento straordinario n. 1.

TITOLO I

Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati ⁴

Art. 1 Finalità.

1. Per il raggiungimento delle finalità generali dell'ambiente e della biodiversità e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regola la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" ⁵.

⁴Titolo aggiunto (comprendente gli articoli da 1 a 16 già presenti) dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

⁵Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 2 Disposizioni e divieti.

1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

- a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale ⁶;
- b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo ⁷;
- c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A;
- d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);
- e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso ⁸.

⁶Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

⁷Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

⁸Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 3 Raccolta dei funghi.

1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime

richieste:

- Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
- Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
- Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);
- Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
- Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);
- Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).

Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione 9.

9Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Raccolta dei funghi. 1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all'articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352/1993. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1 [Il presente comma, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003].

6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.»

Art. 4 Modalità di raccolta.

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.
3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).
4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione [10](#).

[10](#)Comma aggiunto dall' art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 5 Quantitativo di raccolta.

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.
2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) articolo 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio [11](#).

[11](#)Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Tessera regionale di autorizzazione [Il presente articolo, ai sensi dell' art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall' articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352;

b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con

validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell'ambito del territorio regionale.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25 per cento, dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

b) il 25 per cento dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c) il rimanente 50 per cento del montante alle province che li destinano ai comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

5. Le province, i comuni, le Comunità montane, le Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dell'ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l'abilitazione alla titolarità della tessera professionale.».

Art. 5-bis Divieti di raccolta e limitazioni.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a. nelle riserve naturali integrali;

b. nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c. in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.

4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio [12](#).

[12](#)Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 5-ter Permessi regionali di autorizzazione [.13](#)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni **14**.

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36 **15**.

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni

di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

- a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;
- b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
- c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

13Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

14Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

15Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 6 Associazioni micologiche - Albo regionale.

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;
- b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;
- c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;
- d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta) **16**;
- e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione **17**;
- f) adesione ad organismi micologici nazionali **18**.

4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.

6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

16Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

17Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

18Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 7 Commercializzazione dei funghi.

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:

- a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;

- b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
- c) disposti in singolo strato e non pressati;
- d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
- e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 [19](#).

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12 [20](#).

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio [21](#).

6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante [22](#).

7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti [23](#).

[19](#)Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui allegato 1 del D.P.R. n. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopra citato D.P.R. n. 376/1995.».

[20](#)Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.».

[21](#)Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

[22](#)Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

[23](#)Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 8 Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici.

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti

lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.

2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al D.M. 686/1996 [24](#).

[24](#)Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Divieti di raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
- c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico.».

Art. 9 Limitazioni.

[1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio] [25](#).

[25](#)Articolo abrogato dall'art. 11, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 10 Comitato tecnico.

1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'agricoltura;
- b) [un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle foreste][26](#);
- c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente;
- d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
- e) [un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale] [27](#);
- f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'università;
- g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

- h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;
- i) il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
- j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;
- k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale²⁸.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.

²⁶Lettera abrogata dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

²⁷Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

²⁸Lettera aggiunta dall'art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 11 Ricerca scientifica e corsi di formazione.

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina, anche in riferimento all'art. 10 della legge n. 352/1993 ²⁹.

²⁹Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 12 Ispettorati Micologici.

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari; scienze farmaceutiche.

2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:

- a. interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
- b. organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10;
- c. svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;
- d. rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7, comma 4;
- e. consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al

consumo diretto;

f. vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;

g. consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;

h. servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:

- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;

- un tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;

- un dipendente dell'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria **30**.

30Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Ispettorati micologici. 1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in urico-tossicologia.

2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 gennaio 1996, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.

3. I compiti dell'Ispettorato micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:

1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;

2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale;

3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.».

Art. 13 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale **31**.

2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

31Comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.».

Art. 14 Sanzioni.

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.

10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato **32**.

32Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Sanzioni [Il presente articolo, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24, è entrato in vigore a decorrere dal 1°

gennaio 2003]. 1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.

4. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.».

Art. 15 Norma finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l'anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo corrente per far fronte agli oneri derivati da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Spesa per la difesa del patrimonio floristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646)] [33](#).

[33](#)Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 16 Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria] [34](#).

[È fatto obbligo e chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] [35](#).

[34](#)Capoverso abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

[35](#)Capoverso abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

TITOLO II

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati [36](#)

Art. 17 Finalità.

1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno [37](#).

[36](#)Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

37Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 18 Tartufi destinati al consumo da freschi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell' articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell' allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione **38**.

38Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 19 Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'articolo 22.

2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 752/85, nelle tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4. Le tabelle di cm. 20x30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: «Raccolta di tartufi riservata».

5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio **39**.

39Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 20 Tartufaie controllate.

1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:

- a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
- c) eliminazione della vegetazione infestante;
- d) sarchiature superficiali dell'area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
- e) sfoltimento dei polloni sulle ceppale e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
- f) irrigazioni e pacciamature;
- g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizzate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato **40**.

40 Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 21 Tartufaie coltivate.

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex- novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizzate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti **41**.

41 Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 22 Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

- a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;
- b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;
- c. relazione tecnica comprendente:
 - superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;
 - descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);
 - interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;
 - durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;
 - indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.

7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina [42](#).

[42](#)Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 23 Consorzi volontari.

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartufigola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartufigicoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufigaie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento.

Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.

3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22 [43](#).

[43](#)Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 24 Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

- un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;
- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge [44](#).

[44](#)Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 25 Tesserino di idoneità.

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.

3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da

espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.

4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.

5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti 45.

45Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 26 Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato 46.

3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.

4. È in ogni caso vietato:

- a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
- b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;
- c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27 47.

46Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

47Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 27 Calendario di raccolta.

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

- a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre 48;
- e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile 49;
- f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g. Tuber albidum: dal 1° gennaio al 30 aprile 50;
- h. Tuber macrosporum: dal 1° settembre al 31 dicembre;
- i. Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 marzo 51;
- i-bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1° settembre al 31 marzo 52;
- i-ter) Tuber oligospermum: dal 1° ottobre al 30 maggio 53.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.
3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.
4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata [54](#).

[48](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

[49](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

[50](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

[51](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

[52](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

[53](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 22 dicembre 2017, n. 53.

[54](#) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 28 Vendita di tartufi freschi.

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.
2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.
3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonché la zona geografica di raccolta [55](#).

[55](#) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 29 Lavorazione dei tartufi.

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:
 - a. dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752;
 - b. dai consorzi di cui al precedente articolo 23;
 - c. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
2. I tartufi conservati, così come classificati nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li

ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località in cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati», quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari **56**.

56Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 30 Conservazione dei tartufi.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti **57**.

57Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 31 Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati.

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a. liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivum, uncinatum e mesentericum;
- b. profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c. assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d. esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5% **58**.

58Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 32 Importo relativo all'abilitazione.

1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.

2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.

3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:

- a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;
- b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5-ter, comma 3 **59**.

59Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 33 Vigilanza.

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente titolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione **60**.

60Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 34 Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni **61**.

61Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 35 Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni **62**.

62Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

TITOLO III

Disposizioni finali **63**

Art. 36 Regolamento attuativo.

1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento [64](#).

[63](#) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37), è stato aggiunto dall' art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

[64](#) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 37 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 [65](#).

[65](#) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Allegato A)

Specie protette ai sensi dell'art. 2

- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteriduni Aquilinum ed Equisetum sp;
- Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie;
- Thalictrum calabricum;
- Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;
- Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;
- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;
- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rota; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rota; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;
- Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum; Sternbergia, tutte le specie;
- Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;
- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

Allegato B)

Biotipi protetti ai sensi dell'art. 2

- 1) Valle del fiume Argentino;
- 2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
- 3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);

- 4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghiccello, Pantano della Criumenta);
- 5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
- 6) Stazioni di Woodwardia;
- 7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:
 - 1) Bosco Gariglione;
 - 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
 - 3) Foresta del Timpone della Carcara;
 - 4) Bosco al Corvo;
 - 5) Bosco di Arnocampo;
 - 6) Pineta di Cupone;
 - 7) Bosco di Santa Maria;
 - 8) Monte Pollino;
 - 9) Bosco Fallistro;
 - 10) Alto Aspromonte;
 - 11) Isola di Cirella;
 - 12) Isola di Dino;
 - 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
 - 14) Foce del Neto.

Allegato C) [66](#)

Elenco specie fungine commercializzabili per la Calabria

L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell'Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):

- *Albatrellus pes-carprae*
- *Boletus subappendiculatus*
- *Fistulina epatica*
- *Grifola frondosa*
- *Hydnum rufescens*
- *Hygrophorus hypothejus*
- *Hygrophorus marzuolus*
- *Hygrophorus pudorinus*
- *Hygrophorus russula*
- *Lactarius salmonicolor*
- *Lactarius sanguifluus*
- *Lactarius semisanguifluus*
- *Lactarius salmonicolor*

- *Lactarius vinosus* (= *Lactarius sanguifluus* var. *violaceus*)
- *Laetiporus sulphureus*
- *Lyophyllum conglobatum*
- *Pisolithus arhizus*
- *Pleurotus ferulae*
- *Russula aurea*
- *Russula virescens*
- *Russula cyanoxantha*
- *Russula delica*
- *Russula chloroides*
- *Russula vesca*
- *Ramaria botrytis*
- *Suillus bellini*
- *Tricholoma acerbum*
- *Tricholoma populinum*
- *Tricholoma stans*

66 Allegato aggiunto dall' art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Allegato D) 67

Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5

Amanita caesarea forma alba

Amanita cocolla

Boletus dupainii

Boletus edulis var. *citrinus*

Boletus satanas

Lactarius mairei

Phaeolepiota aurea

Pulveroboletus hemichrysus.

67 Allegato aggiunto dall' art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Legge regionale 01/02/2006, n. 3 - Sicilia

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 febbraio 2006, n. 6.

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Art. 2 Raccolta e autorizzazioni .2

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale.³ Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:

- a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
- b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;
- c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni ⁴.

3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

²Con Dir. 14 giugno 2007 sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri e le modalità per il rilascio del

tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

³{Testo nota 3}

⁴Vedi, anche, l'art. 1, Dec. Ass. 23 giugno 2023, n. 236 e il Dec. Ass. 31 ottobre 2023, n. 362

Art. 3 Proprietari e conduttori di fondi.

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.

Art. 4 Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.

2. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.

5. È vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

6. È vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

8. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art. 5 Divieti.

1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.

3. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Art. 6 Sospensioni temporanee.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Art. 7 Iniziative scientifiche.

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.

Art. 8 Autorizzazione ai non residenti in Sicilia.

1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.

Art. 9 Divulgazione e contributi.

1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

Art. 10 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.

Art. 11 Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:

a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;

b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;

- c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
- d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
- e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
- f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
- g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
- h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
- i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
- j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
- k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
- l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
- m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
- n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.

Art. 12 Disposizioni transitorie.

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 13 Ripartizione delle entrate.

1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.

Art. 14

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 07/07/2017, n. 25 - Friuli-Venezia Giulia

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 luglio 2017, n. 28.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Oggetto ².

In vigore dal 7 gennaio 2021

1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.

²Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 70, lettera a), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Autorizzazione alla raccolta dei funghi ⁴ ³.

In vigore dal 29 dicembre 2023

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalle CDM e dagli EDR, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare ⁶:

- a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
- b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle CDM, dagli EDR, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia ⁵.

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni ⁷.

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a

seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:
a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;

b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6 . Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;

b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;

c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio⁸.

³Articolo modificato dall'art. 3, comma 35, lettera a), L.R. 4 agosto 2017, n. 31 a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017) e così sostituito dall'art. 59, comma 1, L.R. 29 aprile 2019, n. 6 a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

⁴In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4

⁵Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lettera a), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15 a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e dall'art. 4, comma 70, lettera c), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

⁶Alinea così modificato dall'art. 4, comma 70, lettera b), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁷Comma così sostituito dall'art. 4, comma 70, lettera d), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁸Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 febbraio 2022, n. 196.

Art. 2-bis Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ^{9 10}.

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale¹¹.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

a) l'importo del contributo annuale;

b) le modalità di versamento del contributo annuale¹².

⁹Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 61, lettera a), L.R. 29 dicembre 2021, n. 24 a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

¹⁰Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 febbraio 2022, n. 192, la Delib.G.R. 9 febbraio 2024, n. 205, la Delib.G.R. 4 luglio 2024, n. 1037 e la Delib.G.R. 14 febbraio 2025, n. 193

¹¹Vedi, anche, il punto 4, Delib.G.R. 11 febbraio 2022, n. 192.

¹²Vedi, anche, il punto 1, Delib.G.R. 3 marzo 2023, n. 408.

Art. 3 Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM ^{13 23}.

In vigore dal 29 dicembre 2023

1. La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che ¹⁴:

- a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
- b) sono in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo annuale. ^{15 21 20}

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

2-bis. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 ¹⁷.

3. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 2-bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale ¹⁸.

3-bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:

- a) abbia compiuto sedici anni;
- b) sia in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4 ¹⁹.

3-ter. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro il territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:

- a) abbiano compiuto sedici anni;
- b) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
- c) siano in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4 ¹⁹.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-ter, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'EDR del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato all'EDR, secondo le modalità stabilite dal medesimo, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ¹⁹.

3-quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno ¹⁹.

3-sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3-bis e 3-ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3-quater ¹⁹.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 3-bis e 3-ter ^{16 22}.

13Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 70, lettera e), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

14Alinea così modificato dall'art. 4, comma 70, lettera e), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

15Lettera così modificata dall'art. 4, comma 70, lettera e), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

16Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 70, lettera f), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 e poi così modificato dall'art. 3, comma 11, lettera e), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15 a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

17Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lettera b), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15 a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

18Comma così sostituito dall'art. 3, comma 11, lettera c), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15 a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

19Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lettera d), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15 a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

20Per la rideterminazione dell'importo del contributo annuale previsto dal presente comma, vedi il punto 1) Delib.G.R. 4 luglio 2024, n. 1037.

21Vedi, anche, il punto 3, Delib.G.R. 11 febbraio 2022, n. 192.

22Vedi, anche, il punto 3, Delib.G.R. 3 marzo 2023, n. 408.

23Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 febbraio 2024, n. 205, la Delib.G.R. 4 luglio 2024, n. 1037 e la Delib.G.R. 14 febbraio 2025, n. 193.

Art. 4 Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM [30](#) [41](#).

In vigore dal 29 dicembre 2023

1. La raccolta dei funghi nel territorio di ciascuna CDM è consentita a coloro che [31](#):
 - a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
 - b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo annuale determinato ai sensi del comma 9 [32](#) [38](#).
2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.
4-bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
 - a) abbia compiuto sedici anni;
 - b) sia in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9 [35](#).
5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché [24](#):

a) abbiano compiuto sedici anni;

a-bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica [36](#);

b) siano in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9 [25 39](#).

5-bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita al residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) [33](#):

[a) essere associati a un gruppo o a un'associazione micologica; [37](#)]

[b) essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o di altra autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana [37 28](#).]

6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi. L'invio della comunicazione di cui al comma 5-bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima [26](#).

7. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 4-bis, 5 e 5-bis è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno [27](#).

8. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 4-bis, 5 e 5-bis il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 4-bis e 5 ovvero della comunicazione di cui al comma 5-bis [29](#).

9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 4-bis e 5 [34 40](#).

[24](#)Alinea così modificato dall'art. 3, comma 11, lettera g), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente alinea era già stato modificato dall' art. 60, comma 1, lettera a), L.R. 29 aprile 2019, n. 6e dall' art. 4, comma 70, lettera i), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[25](#)Lettera così modificata dall'art. 4, comma 70, lettera j), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall' art. 60, comma 1, lettera b), L.R. 29 aprile 2019, n. 6e dall' art. 3, comma 51, lettera a), L.R. 6 agosto 2019, n. 13

[26](#)Comma così modificato dall'art. 60, comma 1, lett. c), L.R. 29 aprile 2019, n. 6e dall'art. 3, comma 51, lettera c), L.R. 6 agosto 2019, n. 13, a decorrere dal 10 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[27](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lettera k), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' art. 60, comma 1, lett. d), L.R. 29 aprile 2019, n. 6e dall' art. 3, comma 51, lettera d), L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[28](#)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 51, lettera b), L.R. 6 agosto 2019, n. 13a decorrere dal 10 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[29](#)Comma così modificato dall' art. 3, comma 51, lettera e), L.R. 6 agosto 2019, n. 13e dall'art. 3, comma 11, lettere k) e l), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15, a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto

stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

30Rubrica così sostituita dall' art. 4, comma 70, lettera g), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1, della medesima legge).

31Alinea così modificato dall' art. 4, comma 70, lettera g), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1, della medesima legge).

32Lettera così modificata dall' art. 4, comma 70, lettera h), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1, della medesima legge).

33Alinea così modificato dall' art. 4, comma 70, lettera k), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26e dall' art. 3, comma 11, lettera i), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15, a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

34Comma così modificato dall' art. 4, comma 70, lettera l), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26e dall' art. 3, comma 11, lettera l), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15, a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

35Comma aggiunto dall' art. 3, comma 11, lettera f), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

36Lettera aggiunta dall' art. 3, comma 11, lettera h), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15 a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

37Lettera abrogata dall' art. 3, comma 11, lettera j), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

38Vedi, anche, il punto 1, Delib.G.R. 11 febbraio 2022, n. 192.

39Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 11 febbraio 2022, n. 192.

40Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 3 marzo 2023, n. 408.

41Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 febbraio 2024, n. 205 la Delib.G.R. 4 luglio 2024, n. 1037 e la Delib.G.R. 14 febbraio 2025, n. 193.

Art. 5 Raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi.

In vigore dal 1 maggio 2019

1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 742.

2. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei funghi delimitano il perimetro dei terreni apponendo tabelle predisposte sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di funghi e pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Su tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

42Comma così sostituito dall' art. 61, comma 1, L.R. 29 aprile 2019, n. 6 a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 94, comma 1 della medesima legge).

Art. 6 Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in

possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali ⁴⁴.

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
- b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiara che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

- a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;
- b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;
- c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

- a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: *Amanita caesarea* e *Boletus edulis* e relativo gruppo;
- b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti⁴³.

6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

⁴³Comma così sostituito dall'art. 62, comma 1, L.R. 29 aprile 2019, n. 6 a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

⁴⁴Comma così modificato dall'art. 4, comma 70, lettera m), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 e dall'art. 3, comma 61, lettera b), L.R. 29 dicembre 2021, n. 24, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi.

In vigore dal 13 luglio 2017

1. La raccolta dei funghi è in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite.
2. Il limite di cui al comma 1 può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.

Art. 8 Modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi.

In vigore dal 13 luglio 2017

1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) la ricerca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
 - b) nella ricerca è sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
 - c) la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante;
 - d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cuticola superficiale del terreno;
 - e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;
 - f) non è consentito riporre i funghi in borse di plastica;
 - g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'articolo 6;
 - h) non è consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.

Art. 9 Divieti.

In vigore dal 1 maggio 2019

1. È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:
 - a) Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;
 - b) Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.
2. È vietata la raccolta nelle seguenti zone:
 - a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;
 - b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;
 - c) fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'articolo 5, comma 2.
- 2-bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 745.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte

limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.

⁴⁵Comma aggiunto dall'art. 63, comma 1, L.R. 29 aprile 2019, n. 6 a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

Art. 10 Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi.

In vigore dal 12 novembre 2020

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.

1-bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686 ⁴⁶.

2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 376/1995.

3. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.

⁴⁶Comma aggiunto dall'art. 8, comma 9, L.R. 6 novembre 2020, n. 22 a decorrere dal 12 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Commissione scientifica regionale per la micologia.

In vigore dal 9 novembre 2022

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

2. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante delle CDM, designato congiuntamente dai legali rappresentanti delle medesime, con funzioni di Presidente ⁴⁷;

a - bis) un rappresentante degli EDR, designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei medesimi ⁴⁸;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato ⁴⁹;

c) un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie;

d) due esperti designati dalla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia;

e) due rappresentanti degli Enti Locali designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Friuli-Venezia Giulia e dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM).

3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.

4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza

della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.

5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.

⁴⁷Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 56, lettera a), L.R. 5 agosto 2022, n. 13a decorrere dal 9 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁴⁸Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 56, lettera b), L.R. 5 agosto 2022, n. 13a decorrere dal 9 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁴⁹Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 56, lettera c), L.R. 5 agosto 2022, n. 13a decorrere dal 9 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Attività divulgative e di salvaguardia.

In vigore dal 14 maggio 2024

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:

- a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;
- b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;
- c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentate della Federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 550.

4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c) 51.

5. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

50In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 13, L.R. 27 marzo 2018, n. 12

51Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 a decorrere dal 14 maggio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 221, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 Trasferimenti di risorse **52**.

Abrogato dal 7 gennaio 2021

[1. *In considerazione dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali, a decorrere dal 2018, la Regione con la legge di stabilità trasferisce annualmente risorse ai Comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).*

2. *Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:*

a) *l'85 per cento delle risorse è attribuito ai Comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune;*

b) *il 15 per cento delle risorse è attribuito ai restanti Comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie.*

3. *La legge di stabilità individua le Missioni e i Programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1.]*

52Articolo abrogato dall'art. 4, comma 70, lettera n), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 14 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 27 ottobre 2024

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:

a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta**53**;

b-bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5-bis**54**;

c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;

d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), all'articolo 3, comma 1, lettera b),

e all'articolo 4, comma 1, lettera b) [55](#).

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Servizio competente in materia di funghi secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali)[56](#).

[53](#)Lettera così modificata dall'art. 64, comma 1, L.R. 29 aprile 2019, n. 6 a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

[54](#)Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 51, lettera f), L.R. 6 agosto 2019, n. 13a decorrere dal 10 agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[55](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 61, lettera c), L.R. 29 dicembre 2021, n. 24 a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

[56](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, L.R. 25 ottobre 2024, n. 8a decorrere dal 27 ottobre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 14-bis Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM [57](#).

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

- a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;
- b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.

[57](#)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 61, lettera d), L.R. 29 dicembre 2021, n. 24a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

Art. 15 Norme transitorie [58](#).

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.

[2. Nelle more della costituzione delle Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre));

a) le funzioni che la presente legge assegna alle CDM sono esercitate in tale zona dall'EDR di Pordenone;

b) il versamento del contributo annuale ai sensi dell'articolo 3 all'EDR di Pordenone effettuato prima della costituzione delle CDM consente la raccolta nel territorio dell'EDR medesimo per tutto l'anno solare 60.

]

[3. Nel 2021 e nel 2022 la Regione trasferisce alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nella versione previgente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri 59:

a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse 60.

]

4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui agli articoli 2-bis e 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) 61.

58 Articolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 35, lettera b), L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 70, lettera o), L.R. 30 dicembre 2020, n. 26, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

59 Alinea così modificato dall'art. 30, comma 2, L.R. 14 maggio 2021, n. 6, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 172, comma 1, della medesima legge).

60 Comma abrogato dall'art. 3, comma 61, lettera e), L.R. 29 dicembre 2021, n. 24 a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

61 Comma così modificato dall'art. 3, comma 61, lettera f), L.R. 29 dicembre 2021, n. 24 a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

Art. 16 Abrogazioni.

In vigore dal 13 luglio 2017

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12/2000;

b) i commi 8 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

c) il comma 23 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

- d) l'articolo 16 (modificativo della legge regionale 12/2000) della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
- e) il comma 83 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- f) l'articolo 133 (modificativo dell'articolo 4-bis della legge regionale 12/2000) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- g) la legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

Art. 17 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 13 luglio 2017

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 18 Entrata in vigore.

In vigore dal 13 luglio 2017

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 08/11/2006, n. 34 - Abruzzo

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 novembre 2006, n. 66.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1) La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:

- a) salvaguardare la salute dei cittadini;
- b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;
- c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
- d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.

Art. 2 Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
- d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso³.

³Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall' art. 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Limiti di raccolta. 1) La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 2 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2) La raccolta è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica; è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) nei terreni di pertinenza ed ai soggetti di cui all'art. 6 nell'intero territorio regionale.

3) Nelle aree montane è consentita tutti i giorni nella quantità di 4 chilogrammi pro capite da parte dei residenti. I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente elevare la quantità consentita sino a 8 chilogrammi.

4) Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
- d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.

5) Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile.».

Art. 3 Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalla Regione 4.

2. L'autorizzazione può essere di:

- a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;
- b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;
- c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

3. L'autorizzazione di tipo A è costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 5 e dalla copia dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C è costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:

- a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 3-bis;
- b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
- c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
- d) fotocopia del documento di identità⁶.

4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).

5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:

- a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
- b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
- c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;
- d) certificato di residenza.

6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale

competente in materia di Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino, prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza del corso di cui all'articolo 3-bis, comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso, devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'articolo 3-bis, comma 77.

7. Il tesserino deve contenere:

- a) numerazione progressiva;
- b) data di rilascio;
- c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
- d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
- e) spazio per eventuali annotazioni;
- f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore⁸.

10. I micologi iscritti al Registro nazionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, non sono tenuti a conseguire l'idoneità alla raccolta ⁹.

11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'articolo 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza ¹⁰.

12. La Regione comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma ¹¹.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuale con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalità del raccoglitore. Ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'articolo 21, lett. c), punto 1)^{12.13}

⁴Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia competente, valido sull'intero territorio regionale.».

⁵Alinea così modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

⁶Comma così sostituito dall'art. 39, comma 3, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:

- a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3-bis;
- b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
- c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;
- d) fotocopia del documento di identità.».

7Comma così sostituito dall'art. 39, comma 4, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3-bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'art. 3-bis, comma 7.».

8Comma così sostituito dall'art. 39, comma 5, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.».

9Comma così sostituito dall'art. 39, comma 6, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.».

10Comma così sostituito dall'art. 39, comma 7, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.».

11Comma così modificato dall'art. 39, comma 8, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

12Comma così sostituito dall'art. 39, comma 9, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: " Art. 3, comma 13, L.R. n. 34/2006. ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccogliitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccogliitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett. c), punto 1).».

13Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale. Non è necessaria l'autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 352/1993 limitatamente alla raccolta nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale richiedono l'autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta.

2) Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su

richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:

- a) fotocopia del documento di identità;
 - b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
 - c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
- 3) Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 2:
- a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
 - b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
 - c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.
- 4) Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.
- 5) Il tesserino deve contenere:
- a) numerazione progressiva;
 - b) data di rilascio;
 - c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
 - d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
 - e) spazio per eventuali annotazioni;
 - f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.
- 6) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.
- 7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
- 8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
- 9) Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. [I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito] (Periodo abrogato dall'art. 2, comma 4, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).
- 10) Nelle aree montane, la raccolta dei funghi epigei spontanei, da parte dei residenti nel territorio comunale, è subordinata al solo possesso di un valido documento di identità ed alla previa comunicazione annuale alla Provincia per il tramite del Comune.
- 11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.».

Art. 3-bis Attestato di idoneità alla raccolta.

1. Il candidato, per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore¹⁴.
2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso¹⁵.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Regione, prima del loro inizio¹⁶.
4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca

scientifico istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente¹⁷.

5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla legge 352/1993 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute¹⁸.

6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso¹⁹.

7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare, con cadenza almeno quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, per il conseguimento dell'attestato di aggiornamento ²⁰.

8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.

9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico della Regione nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 23, comma ¹²¹.

10. Annualmente, la Regione, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizza un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare^{22.23}

¹⁴Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99

¹⁵Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99

¹⁶Comma così modificato dall'art. 39, comma 10, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

¹⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99

¹⁸Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99

¹⁹Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99

²⁰Comma così sostituito dall'art. 39, comma 11, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento.».

²¹Comma così modificato dall'art. 39, comma 12, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

²²Comma così sostituito dall'art. 39, comma 13, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10. Annualmente, le Province, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.».

²³Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta.

[1] Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.

2) Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.

- 3) A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
- 4) I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio del corso.
- 5) Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta regionale.
- 6) I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
- 7) Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche] [24](#).

[24](#)Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge).

Art. 5 Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Regione, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). "Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore [25](#).
2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione [26](#).
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.
5. Sono esonerati dal pagamento della tassa i Micologi iscritti al Registro Nazionale, residenti nella Regione Abruzzo [27.28](#)

[25](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 14, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta).».

[26](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 15, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio.».

[27](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 16, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei Comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9.».

[28](#)Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 4, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei. 1) I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.

2) Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

3) Sono esonerati dal contributo per l'autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta di cui all'art. 3, comma 10 ed i raccoglitori che abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

4) [Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato] (Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).».

Art. 6 Raccolta per l'integrazione del reddito.

1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.

2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta.

3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.

4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel D.P.R. 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

5. La Regione istituisce un elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione [29](#).

6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito [30](#).

[29](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 17, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.».

[30](#)Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Raccolta per l'integrazione del reddito. 1) I residenti nel territorio regionale che effettuano la raccolta al fine di integrare un reddito annuo individuale inferiore ad € 13.000,00 possono essere autorizzati, nell'intero territorio regionale, alla raccolta dei funghi spontanei in tutti i giorni della settimana nella medesima quantità consentita ai residenti nel comune di raccolta.

2) [Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta] (Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).

3) [La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza] (Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).

4) I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel D.P.R. n. 376/1995.

5) Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.».

Art. 7 Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici.

1) Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della L. n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.

2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

3) La Regione ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli articoli 18 e 1931.

4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Regione autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti³².

5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Regione può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici ^{33,34}

³¹Comma così modificato dall'art. 39, comma 18, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

³²Comma così modificato dall'art. 39, comma 19, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

³³Comma così modificato dall'art. 39, comma 19, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

³⁴Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione); vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 19, comma 2, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Diritto di riserva. 1) I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo.

2) Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso.

3) Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

4) Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.».

Art. 8 Permessi temporanei per i non residenti in Regione.

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta

dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.

2. I non residenti in regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extraregionali [35](#).

3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.

4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020-2025, in:

- a) euro 10 (dieci) per un giorno;
- b) euro 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
- c) euro 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
- d) euro 70 (settanta) per un mese [36](#).

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della regione Abruzzo, i quali possono ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in base all'articolo 3 [37.38](#)

[35](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 20, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.».

[36](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 21, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010-2015 in:

- a) € 7 (sette) per un giorno;
- b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
- c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;
- d) € 60 (sessanta) per un mese.».

[37](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 22, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'art. 3.».

[38](#)Il presente articolo, già sostituito dall'art. 7, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 6, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Permessi temporanei per i non residenti in Regione. 1) I non residenti in Regione privi dell'autorizzazione di cui all'art. 3, ma in possesso di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei rilasciata da organismi extra regionali o di attestato di idoneità di cui all'art. 22, possono essere temporaneamente autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei dal Comune interessato dalla raccolta, mediante rilascio di apposito permesso abilitante alla raccolta nell'ambito del territorio comunale e previo versamento del contributo determinato dal Comune.

2) Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.».

Art. 9 Autorizzazioni per scopi scientifici.

1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta [39](#).

2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici [40](#).

3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di venti persone appartenenti a ciascun ente o associazione [41](#).

4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.

5-bis) La Regione, nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19, può rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi [42](#).

5-ter) Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la Regione può autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali [43](#).

[39](#)Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.».

[40](#)Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.».

[41](#)Comma così modificato dall'art. 39, comma 23, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

[42](#)Comma dapprima aggiunto dall'art. 8, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 e poi così sostituito dall'art. 39, comma 24, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della

medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5-bis) Le Province nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19 possono rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi.».

43Comma aggiunto dall'art. 39, comma 25, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Modalità di raccolta.

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
- 2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 3) È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
- 4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. È vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.

Art. 11 Divieti di raccolta.

- 1) Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
 - a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
 - b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti **44**.

44Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Divieti di raccolta. 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali regionali;
 - b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.
- 2) La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.
 - 3) È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.».

Art. 12 Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13-bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13-bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale⁴⁵.

⁴⁵Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 7, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Limitazioni temporali. 1) La Giunta regionale su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2) La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.».

Art. 13 Convenzioni tra territori confinanti.

1) Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

Art. 13-bis Commissione tecnico-consultiva regionale.

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:

- a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
- c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
- d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni Provincia;
- f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
- i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
- l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La Commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
- d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
- e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
- f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;
- g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;
- h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione d'idoneità alla raccolta⁴⁶;
- i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi⁴⁷.

⁴⁶Lettera così modificata dall'art. 39, comma 26, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

⁴⁷Articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 14 Commissione tecnico-consultiva regionale.

[1] È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da:

- a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
- c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
- d) un docente universitario esperto di materie botaniche;
- e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;
- g) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- h) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- i) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
- l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.

2) La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3) La commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
- d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale,

restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;

e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;

f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;

g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;

h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta.

4) La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi] [48](#).

[48](#)Articolo abrogato dall'art. 11, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione).

Art. 15 Centri micologici regionali.[49](#)

[1] L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono individuati quali centri micologici regionali[50](#).

2) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative[51](#).

3) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni[52](#).

4) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici [53](#)].

[49](#)Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione), poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 33, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Centro micologico regionale. 1) L'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" è individuato quale centro micologico regionale.

2) L'Istituto promuove lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.

3) L'Istituto è a disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.

4) L'Istituto concorre all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.».

[50](#)Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

[51](#)Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

[52](#)Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

[53](#)Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 16 Ispettorato micologico.

- 1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
- 2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.
- 3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.
- 4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.

Art. 17 Funzioni dell'Ispettorato micologico.

- 1) All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
 - b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
 - c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
 - d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
 - e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
 - f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità⁵⁴;
 - g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
 - h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.

⁵⁴Lettera così modificata dall'art. 9, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 18 Corsi di preparazione micologica.

1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3-bis, comma 1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici⁵⁵.

⁵⁵Il presente articolo, già sostituito dall'art. 13, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Corsi di preparazione alla commercializzazione. 1) Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 22.».

Art. 19 Attività di educazione e informazione.

1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di L'Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente [56](#).

[56](#)Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Attività di educazione e informazione. 1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.».

Art. 20 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi Enti di gestione⁵⁷.

[57](#)Il presente articolo, già modificato dall'art. 15, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 11, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 20. Vigilanza. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2) Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.».

Art. 21 Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:

1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;

b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;

c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;

4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;

d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:

1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;

2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;

e) da € 50,00 a € 100,00 per:

1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.

2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.

3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.

5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione di tipo B e [C58](#).

6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 689/1981. Una copia del verbale è consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 689/1981. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3, comma 1 [59](#).

7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo [60 61](#).

[58](#)Comma così modificato dall'art. 39, comma 27, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

[59](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 28, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1.».

[60](#)Comma così sostituito dall'art. 39, comma 29, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristorare in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata. La Provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi,

nonché per iniziative di informazione e formazione micologica.».

61 Il presente articolo, già sostituito dall'art. 16, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, poi modificato dall'art. 1, L.R. 23 novembre 2007, n. 39, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Sanzioni. 1) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, oltre la confisca del raccolto, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25,00 a € 50,00 per la mancata pulitura dei corpi fruttiferi ai sensi dell'art. 10 e per la violazione delle limitazioni alla raccolta di cui all'art. 2;

b) da € 100,00 a € 200,00 per l'esercizio della raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;

c) da € 100,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione ovvero senza il permesso di cui all'art. 8;

2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10 diverse dalla mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

3) viola i divieti di cui agli articoli 11 e 12;

d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:

1) procede alla tabellazione di aree senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4;

2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7;

3) commercializza i funghi in violazione dell'art. 22;

e) da € 50,00 a € 100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.

2) La confisca del prodotto raccolto è attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza ovvero a consegnarli ai soggetti titolari delle aree tabellate, ai sensi dell'art. 7, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

3) Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.

4) Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio, con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa alla Provincia di cui all'art. 3 comma 1.

5) Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) e ai punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è revocata.

6) I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia competente per territorio ai sensi del comma 4, la quale provvede a ristornare, in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.».

Art. 22 Commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio 62.

2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo 63.

3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.

4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.

5) È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato decreto 64.

62Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio.»

63Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.»

64Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «5) La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.»

Art. 23 Disposizioni finanziarie.

1) I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo 102341, articolo 2, Missione 16, Programma 02, Titolo 1, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica 65.

2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali 66.

65Comma così sostituito dall'art. 39, comma 30, L.R. 16 giugno 2020, n. 14, a decorrere dal 18 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).Vedi, anche, il comma 31 del suddetto art. 39. Il testo precedente era così formulato: «1) I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli articoli 18 e 19.»

66Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Disposizioni finanziarie. 1) I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.

2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.»

Art. 24 Norme transitorie e finali.

1. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3-bis, comma 1, è obbligatorio dal 1° gennaio 2011⁶⁷.

⁶⁷Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Norme transitorie e finali. 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi.

2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Sanità.

3) Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.

4) L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre dal 1° gennaio 2008.

5) Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.».

Art. 25 Abrogazioni.

1) A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).

Art. 26 Pubblicazione.

1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Legge regionale 11/07/2014, n. 17 - Liguria

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Pubblicata nel B.U. Liguria 16 luglio 2014, n. 9, parte prima.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Raccolta dei funghi epigei spontanei

Articolo 1 Definizioni.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Sono definiti nella presente legge "comuni montani" i comuni già facenti parte delle sopresse comunità montane.
2. Sono definiti "enti preposti alla gestione della raccolta", ovvero "enti gestori", gli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, i consorzi di cui all'articolo 9, comma 1, che hanno regolamentato la raccolta dei funghi all'interno del proprio territorio e le associazioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 2 Finalità.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di preservare il patrimonio naturale ed incrementare i fattori produttivi nei territori montani attuando le finalità della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 Ambiti di raccolta.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti Parco e per i comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al comma 3, di subordinare l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. Analogamente, ma limitatamente al periodo di durata previsto dalla concessione, tale opportunità è prevista anche per i gestori, pubblici e privati, di foreste di proprietà pubblica 3.
3. Il proprietario, singolo o associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di

cui all'articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell' articolo 841 del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".

4 . Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

³Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

Articolo 4 Limiti quantitativi della raccolta.

In vigore dal 31 luglio 2014

1 . In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:

- a) per la specie porcino (*Boletus reticulatus*, *edulis*, *aereus* e *pinicola*) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona ⁵;
- b) per la specie ovolo (*Amanita caesarea*) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona ⁶;
- c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (*Armillaria mellea*) la cui raccolta non è soggetta a limiti⁴.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5.

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.

⁴Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

⁵Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Il testo precedente era così formulato: "a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;"

⁶Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Il testo precedente era così formulato: "b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;"

Articolo 5 Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4 in favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di loro competenza.

2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. La Regione, con deliberazione della Giunta, può individuare alcune specie per le quali si possa derogare ai limiti quantitativi di raccolta.

Articolo 6 Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. I Sindaci dei comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi dalla stagione primaverile a quella autunnale⁷.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato sentita l'autorità competente ed i consorzi di cui all'articolo 9, ove costituiti. Nel caso in cui i Sindaci non provvedano, la raccolta s'intende comunque consentita ⁸.

⁷Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

⁸Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

Articolo 7 Limitazioni ed autorizzazioni speciali.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. I comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:

a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;

b) [rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo]⁹;

c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;

d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

2. I comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all'articolo 9, ove costituiti.

2-bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l'Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo¹⁰.

⁹Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

¹⁰Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

Art. 7-bis Associazioni dei raccoglitori ¹¹.

In vigore dal 24 marzo 2022

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni micologiche o gruppi micologici per contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi locali.

2. Le associazioni di raccoglitori possono attuare attività didattiche, azioni di studio, promozione, tutela e valorizzazione turistica e commerciale del fungo, anche in collaborazione con i consorzi ed enti pubblici ed eventuale patrocinio della Regione Liguria.

¹¹Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

Articolo 8 Modalità di raccolta e divieti.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.

2. È consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. È vietato:
 - a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
 - b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
 - d) raccogliere l'"Amanita caesarea" allo stato di ovolo chiuso¹²;
 - e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.
5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. È vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

¹²Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8e dall'art. 5, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

Articolo 9 Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. I comuni montani, previa autorizzazione della Regione, in forma singola o associata, proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati, nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti o a persone da questi autorizzate mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.
3. Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana¹³.
4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 ¹⁵.
5. La delimitazione dei confini dei consorzi è realizzata mediante l'apposizione di cartelli e tabelle ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente quanto il successivo; i cartelli devono recare il nome del consorzio, l'indicazione proprietà privata con la scritta "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti

del bosco riservata".

6. I comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario di cui all'articolo 3, comma 2, possono definire reciproci accordi con i consorzi, finalizzati ad unificare il rilascio dei tesserini ed i relativi corrispettivi monetari e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3¹⁴.

¹³Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8 Il testo precedente era così formulato: «3. Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi devono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi almeno due giorni la settimana.»

¹⁴Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

¹⁵Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Il testo precedente era così formulato: "4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dall'attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di rappresentanza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10."

Articolo 10 Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Gli enti preposti alla gestione della raccolta devono essere autorizzati dalla Regione e successivamente, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto alla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente la natura e l'ammontare dei proventi introitati durante l'anno precedente, con esclusivo riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché gli oneri sostenuti per la gestione ¹⁶.

3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la percentuale vincolata di utile derivato dai proventi conseguiti con i tesserini è impiegata per ¹⁷:

- a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- b) il ripristino e il miglioramento di strade esistenti, nonché una nuova realizzazione a servizio dei terreni agricoli per la fruizione e il governo del bosco, la prevenzione degli incendi, la realizzazione di acquedotti per la prevenzione degli incendi e irrigazione, la pulizia sentieri, il tutto nel rispetto delle leggi forestali vigenti, e per intraprendere una efficace lotta contro il cinipide del castagno;
- c) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;
- d) l'attività d'informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale;
- e) l'organizzazione di eventi o manifestazioni che promuovano la produzione fungina come elemento caratterizzante del territorio;
- f) misure di salvaguardia a prevenzione degli incendi boschivi.

4. Gli interventi indicati al comma 3, lettere a) e c), vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dai soggetti di cui al comma 1; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.

5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato

all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, entro trenta giorni dal ricevimento, può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente tale termine senza che siano state espresse osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

16Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: "2. I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta."

17Alinea così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

Articolo 11 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Ai proprietari di terreni con superficie maggiore di mezzo ettaro, anche non contigui, e loro congiunti aderenti al consorzio è garantito l'accesso gratuito su tutto il territorio del consorzio stesso **18**.

2. Agli aventi diritto, di cui al comma 1, il consorzio consegna tre tesserini gratuiti che consentano ai possessori l'accesso gratuito per la raccolta sui terreni del consorzio stesso **19**.

2-bis. I consorzi possono prevedere, all'interno dei loro statuti, se l'agevolazione di cui al comma 1 sia estendibile anche agli affini di primo grado degli aventi diritto **20**.

18Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Il testo precedente era così formulato: "1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione."

19Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Il testo precedente era così formulato: "2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione."

20Comma aggiunto dall'art. 8, comma 3, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

CAPO II

Controllo micologico e commercializzazione

Articolo 12 Ispettorato micologico.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. In ogni singola Azienda sanitaria locale è organizzato un Ispettorato micologico.

2. [L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda sanitaria locale e si avvale della collaborazione degli esperti micologici in possesso dell'attestato di micologo]**21**.

3. Gli Ispettorati micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

4. Gli Ispettorati micologici possono avvalersi della collaborazione di esperti micologici opportunamente iscritti nel registro nazionale dei micologi.

5. In ogni caso gli operatori del Servizio sanitario nazionale mantengono ogni prerogativa sulle attività di vigilanza e controllo previste dalle attuali norme.

21Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

Articolo 13 Funzioni dell'Ispettorato micologico.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
 - b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
 - c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
 - d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legate al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
 - e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
 - f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità;
 - g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
 - h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Articolo 14 Attestato di micologo.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. L'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo e iscritti nel registro dei micologi²².

²²Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

Articolo 15 Corsi di formazione micologica.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo le modalità contenute nel decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 presentano alla Regione, per l'approvazione, la richiesta della gestione del corso.

Articolo 16 Requisiti e condizioni per la commercializzazione.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. I funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere:
 - a) suddivisi per specie;
 - b) disposti in singolo strato;
 - c) contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione;
 - d) freschi, interi e in buono stato di conservazione;
 - e) [puliti da terriccio o da corpi estranei]²³.
2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e

conservati) e successive modificazioni ed integrazioni, integrato dall'elenco di cui alla Delib.G.R. 7 agosto 1996, n. 2690.

²³Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8

Articolo 17 Idoneità alla identificazione dei funghi²⁴.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all' articolo 2, comma 2, del D.P.R. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è rilasciato ai maggiorenti dall'Azienda sanitaria locale in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, rilasciato secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi per le quali è concessa l'idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

- a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un operatore di vigilanza dell'Azienda sanitaria locale;
- c) un dipendente dell'Azienda sanitaria locale con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi trenta giorni.

²⁴Vedi, anche, il punto 3, Delib.G.R. 6 marzo 2020, n. 175.

Articolo 18 Autorizzazione al commercio dei funghi.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività²⁵.

2. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell' articolo 3 del D.P.R. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale.

3. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è, altresì, consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale.

4. Il titolare dell'attività o suo delegato deve essere in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 17 o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ²⁶.

5. [L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma 4 o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed in essa indicati continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate al Comune competente entro trenta giorni dal titolare]²⁷.

6. La vendita dei funghi freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni le quali devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione,

non necessitano di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni²⁸.

7. La vendita dei funghi da parte dei privati è consentita previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza²⁹.

8. Il commercio dei funghi può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.

9. [Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte della Giunta regionale]³⁰.

10. [Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente]³¹.

²⁵Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8 Il testo precedente era così formulato: «1. La vendita dei funghi freschi o secchi sfusi appartenenti alla specie "boletus edulis" è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal D.P.R. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.»

²⁶Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 18 marzo 2015, n. 8 Il testo precedente era così formulato: «4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività ed in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'articolo 17, o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ».

²⁷Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

²⁸Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

²⁹Comma così modificato dall'art. 9, comma 5, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

³⁰Comma abrogato dall'art. 9, comma 6, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

³¹Comma abrogato dall'art. 9, comma 7, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

Articolo 19 Lavorazione e confezionamento dei funghi.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita a seguito di certificazione da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell'apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate³².

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi, sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

a) siano in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale;

b) abbiano assolto all'impegno dell'aggiornamento formativo in materia di igiene alimentare tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.

³²Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

Articolo 20 Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Per la preparazione di alimenti con funghi freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie

indicate nell'articolo 5 e negli allegati I e II del D.P.R. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella Delib.G.R. 7 agosto 1996, n. 2690 (Integrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 376/1995 dell'elenco delle specie fungini riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale)³³.

³³Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8

CAPO III

Vigilanza e sanzioni amministrative

Articolo 21 Funzioni di vigilanza.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Vigilano sull'osservanza del Capo I della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)³⁴.

1-bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull'osservanza del Capo II della presente legge³⁵.

2. Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano ed organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.

3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione.

4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

³⁴Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8

³⁵Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 18 marzo 2015. n. 8

Articolo 22 Sanzioni.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Per le violazioni delle norme di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, da euro 50,00 a euro 150,00;
 - b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 ad euro 300,00;
 - c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 ad euro 300,00;
 - d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e c), da euro 30,00 ad euro 90,00;
 - e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 ad euro 50,00;
 - f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 ad euro 150,00;
 - g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 100,00 a euro 600,00 [40](#);
 - h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c) e d), da euro 100,00 ad euro 300,00;
 - i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 ad euro 150,00;
 - l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, da euro 30,00 ad euro 90,00;
 - l-bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all'articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00 [36](#);
 - m) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale [38](#);
 - n) [per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono riequilibrare gli interventi previsti dal medesimo comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti nel bilancio dell'anno successivo] [39](#);
 - o) [per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto, viene revocata l'autorizzazione regionale] [39](#).
2. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 comportano la confisca dei funghi raccolti, ai sensi dell'articolo 13 della L. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all'Ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
3. Le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 comportano l'applicazione da parte delle autorità competenti di una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1000,00.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse per le violazioni del Capo I della presente legge sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'articolo 9, laddove presenti nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10. Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e

l'introito è in favore dell'Azienda sanitaria locale competente³⁷.

³⁶Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

³⁷Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, L.R. 18 marzo 2015, n. 8

³⁸Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 Il testo precedente era così formulato: "m) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale se il bilancio non è inviato entro la fine dell'anno;"

³⁹Lettera abrogata dall'art. 9, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1

⁴⁰Lettera così modificata dall'art. 72, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 80, comma 1 della medesima legge).

CAPO IV

Norme transitorie e finali e abrogazione di norme

Articolo 23 Norma transitoria.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 si intende già concessa per gli enti gestori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 24 Norma finale.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25 Abrogazioni.

In vigore dal 31 luglio 2014

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei);
- b) legge regionale 12 ottobre 1994, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei));
- c) legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei);
- d) legge regionale 18 settembre 2007, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)).

2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Legge regionale 17/12/2007, n. 24 - Piemonte

Tutela dei funghi epigei spontanei.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 dicembre 2007, n. 51.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Raccolta dei funghi

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2 Raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 3;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1 4.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

³Lettera così sostituita dall'art. 11, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.».

⁴Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 3 Titolo per la raccolta .5

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

2-bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa 6.

2-ter. Le unioni montane di comuni di cui all' possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta nelle modalità descritte dall'articolo 6-bis 7.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione e alla manutenzione della loro sentieristica pedonale e ciclabile 8;
- b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
- c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza, anche mediante l'attività delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio 9.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attuazione di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

5Il presente articolo, dapprima, modificato dall'art. 12, commi 1 e 2, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e dall'art. 27, L.R. 11 luglio 2011, n. 10 è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c).

1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

2. La Regione delega:

- a) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità annuale alle comunità montane, alle comunità collinari e ai comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- b) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità giornaliera o settimanale ai singoli comuni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

- a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
- b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
- c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
- d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica

volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.».

6Comma inserito dall'art. 14, comma 1, L.R. 14 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 della citata legge).

7Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

8Lettera così modificata dall'art. 43, comma 2, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

9Lettera così modificata dall'art. 43, comma 3, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Deroghe per i proprietari dei fondi.

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso del titolo per la raccolta di cui all'articolo 3 **10**.

10Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 5 Autorizzazioni in deroga.

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano **11**:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 **12**.

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4. La provincia, sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1 **13**:

- a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
- b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

11Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

12Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.».

13Alinea così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 6 Raccolta per fini scientifici e didattici.

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.

3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.

4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

Art. 6-bis Aree montane a raccolta limitata ^{.14}

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, le unioni montane di comuni, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta.

2. L'individuazione delle aree a raccolta limitata avviene previo accordo tra l'unione montana e i comuni competenti per territorio e mediante apposito regolamento.

3. L'accesso per la raccolta dei funghi ipogei nelle aree di cui al comma 1 è soggetta al rispetto del regolamento predisposto dall'unione montana, in accordo con i comuni territorialmente competenti e coerentemente con il piano di gestione e fruizione che deve essere appositamente redatto per ciascuna area.

4. La raccolta all'interno delle aree di cui al comma 1 è limitata a un numero di persone individuato dall'unione montana sulla base delle indicazioni ambientali definite dal piano di gestione e fruizione di cui al comma 3, al fine di garantire una pressione antropica congrua alle caratteristiche territoriali e per limitare gli effetti dannosi per l'ambiente e gli ecosistemi coinvolti.

5. L'accesso alle aree di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta è consentito previa verifica del rispetto delle limitazioni numeriche di accesso e mediante l'acquisizione di apposito titolo oneroso per la raccolta, aggiuntivo al titolo di cui all'articolo 3.

6. Il titolo oneroso per la raccolta può essere di valore giornaliero o settimanale e gli introiti derivanti devono essere investiti dall'unione montana nel territorio del comune su cui le aree di cui al comma 1 insistono, in accordo con i comuni stessi.

7. Il costo dei titoli di raccolta per le aree di cui al comma 1 sono definiti annualmente dall'unione montana e possono essere acquisiti solo previo possesso del titolo di cui all'articolo 3, di durata non inferiore.

8. Le unioni montane, in accordo con i comuni territorialmente competenti, possono prevedere il rilascio di titoli a prezzo ridotto, ovvero garantire l'accesso senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di cui all'articolo 3 alle seguenti categorie:

- a) residenti, proprietari di immobili e terreni all'interno dei comuni in cui gravitano le aree oggetto di acquisto del titolo;
- b) residenti nell'unione montana;
- c) fasce giovanili della popolazione.

¹⁴Articolo aggiunto dall'art. 43, comma 4, L.R. 4 aprile 2024, n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Controlli sanitari.

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. n. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I raccoglitori possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario ¹⁵.

¹⁵Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 8 Divulgazione e contributi.¹⁶

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.

5. [La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i

conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento [17](#).][18](#)

[16](#)Vedi, anche, la Det. 29 aprile 2009, n. 343.

[17](#)Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 17 novembre 2008, n. 15/R e la Delib.G.R. 12 ottobre 2009, n. 26-12334.

[18](#)Comma abrogato dall' art. 110, comma 1, lett. hh), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Capo II - Vigilanza, sanzioni e procedura amministrativa

Art. 9 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10 Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita [19](#);
- b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
- c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
- d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare

di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 [20](#);

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro .

¹⁹Lettera così sostituita dall'art. 13, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;».

²⁰Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 11 Procedura amministrativa e contenzioso.

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della L. n. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 12 Proventi e relazione annuale.

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a) **21**.

3. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3 **22**.

21Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.».

22Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13 Disposizioni transitorie.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della L.R. n. 32/1982.

Art. 14 Abrogazioni e modifiche di coordinamento.

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'articolo 23 della L.R. n. 32/1982.

2. Al primo comma dell'articolo 20 della L.R. n. 32/1982, sono soppresse le parole:

"- Funghi:

a) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta."

3. All'articolo 38, comma 1, lettera l) della L.R. n. 32/1982, sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole "agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 33".

Art. 15 Disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Legge regionale 19/02/2008, n. 4 - Molise

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.
Pubblicata nel B.U. Molise 1° marzo 2008, n. 5.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Raccolta dei funghi

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, al fine di:

- a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;
- b) agevolare i soggetti residenti nella Regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;
- c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

Art. 2 Abilitazione alla raccolta e permesso annuale.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a chiunque sia in possesso di un apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dai competenti uffici regionali ai sensi dell'articolo 3; la raccolta avviene nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei cartelli di divieto di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.

3. Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativo o autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.

4. I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre regioni, purché dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la raccolta dei funghi epigei previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00 per i non residenti.

5. Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il trentuno gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito; è possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che è valido esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si può regolarmente effettuare solo dalla data del versamento.

6. Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta non è dovuto qualora

non si esercita l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età **3**.

2Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

3Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 3 Rilascio del tesserino.

1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, viene rilasciato a chi abbia compiuto il 16° anno di età, su richiesta dell'interessato, in carta semplice, controfirmato, se minorenni, dall'esercente la potestà. La richiesta va corredata di:

- a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4;
- b) due foto formato tessera;
- c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età **4**.

2. Il tesserino di idoneità:

- a) è personale e non cedibile;
- b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;
- c) ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

3. La Regione provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione della richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta **5**.

4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito.

5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

6. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneità alla raccolta.

7. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

4Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4.».

5Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta **.6**

1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno 14 ore e superare un esame.

2. L'esame è sostenuto innanzi a commissioni regionali istituite con deliberazione della Giunta regionale per ciascun ambito corrispondente ai territori delle Province di Campobasso ed Isernia. Tali

commissioni hanno durata quinquennale e sono composte, per ciascun ambito territoriale:

- a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente 7;
- b) da un funzionario del Comando Regione Carabinieri Forestale oppure da altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agro alimentare;
- c) da un micologo in servizio presso l'ASReM iscritto al Registro nazionale micologi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale competente. L'aspirante raccoglitore di funghi è sottoposto a esame di idoneità di regola entro novanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa presso la Regione Molise. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di tre mesi.

3. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dal Servizio regionale competente, previa istanza che deve pervenire allo stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se la Regione non si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dall'esame.

5. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993 e sono tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

6. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, già rilasciati dall'ASReM o da associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.

6Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). In precedenza il presente articolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 luglio 2016, n. 8, dall'art. 3, comma 1, lettera c), nn. 1) e 2), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1e dall'art. 3, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Attestato di idoneità alla raccolta. 1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta può frequentare un corso di micologia e deve superare un esame finale.

2. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di cui al comma 1 anche coloro che ne fanno domanda dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi a commissioni regionali istituite con deliberazione della Giunta regionale per ciascun ambito corrispondente ai tenitori delle Province di Campobasso ed Isernia. Tali commissioni hanno durata quinquennale e sono composte, per ciascun ambito territoriale:

- a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante designato dal Comando Carabinieri Forestale competente per territorio, previa intesa;
- c) da un micologo in servizio presso l'ASReM iscritto al Registro nazionale micologi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale competente. L'aspirante raccoglitore di funghi è sottoposto a esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa presso la Regione Molise. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di tre mesi:

3. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dal Servizio regionale competente, previa istanza che deve pervenire allo stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se la Regione non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età è obbligatorio l'esame finale.

5. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993 e sono tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi, in servizio presso l'ASReM.

6. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, già rilasciati dall'ASReM o da associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.».

7 Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1, a decorrere dal 1° maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia, con funzioni di presidente;».

Art. 5 Modalità di raccolta.

1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:

- a) è consentita dall'alba al tramonto;
- b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
- d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.

2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.

3. È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 6 Limiti della raccolta.

1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. *Armillaria mellea*, *Agrocybe aegerita*, etc.).

2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

4. È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 7 Divieti di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

2. La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la proibisca mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto, da installare a sua cura e spese, previa comunicazione al Servizio regionale

competente, lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50 m. da terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3 dell'articolo 8 8.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Il divieto non sussiste se la raccolta è praticata per scopi scientifici e dai soggetti appositamente incaricati.

4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;
- c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale 9;
- e) nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quindici anni dall'impianto.

5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

- a) *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3;
- b) *Calocybe gambosa* (Prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
- c) *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
- d) *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso;
- e) *Russula virescens* (Colombina verde-verdone) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

8Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e dall'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

9Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera d), n. 2), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 8 Raccolta riservata

1. Gli imprenditori agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, purché siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano effettuato il previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla Regione a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti lungo il perimetro dell'area dei propri fondi e previa approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema 10.

2. Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

3. Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie spese e recano la scritta: "Raccolta funghi riservata" di dimensioni minime pari a 30 cm. di base e 25 cm. di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, ed in modo che almeno una di esse sia visibile da qualsiasi punto di accesso

al terreno.

10Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 9 Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico.

1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione e le persone autorizzate **11**.

2. [I soggetti di cui al comma 1 per esercitare l'attività di raccolta devono comunque essere in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta ed aver effettuato il previsto versamento annuale] **12**.

11Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.».

12Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 10 Raccolta a fini economici.

1. La Regione rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito, in favore di **13**:

a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;

b) imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti. Gli stessi soggetti possono provvedere alla vendita diretta del prodotto raccolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'articolo 21, le modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.

13 Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 11 Ispettorati micologici.

1. L'A.S.Re.M. istituisce, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

2. L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il suo bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 4 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.

3. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

4. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni

micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

Art. 12 Funzioni dell'Ispettorato micologico.

1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:

- a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18;
- b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;
- c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;
- d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;
- e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;
- f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;
- g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Art. 13 Corsi per raccoglitori ^{.14}

1. La Regione, l'A.S.RE.M. e le associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile organizzano e svolgono corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4.

¹⁴Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 23 luglio 2016, n. 8 e dall'art. 3, comma 1, lettera g), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Corsi per raccoglitori. 1. L'ASReM, le associazioni micologiche, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, e le Province organizzano e svolgono i corsi di cui all'articolo 4.».

Art. 14 Attività di educazione e informazione.

1. La Regione Molise, l'A.S.Re.M., nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente ¹⁵.

¹⁵Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 23 luglio 2016, n. 8 e dall'art. 3, comma 1, lettera h), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

TITOLO II

Commercializzazione dei funghi.

Art. 15 Commercializzazione.

1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell' articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995.
2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.
4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995 o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.
6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.
7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che recino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di cui all'articolo 21.

Art. 16 Commercializzazione dei funghi secchi e conservati.

1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 376/1995, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.
2. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo di cui al comma precedente.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.

Art. 17 Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati.

1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sottovuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.

Art. 18 Certificazione sanitaria .16

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.Re.M.

competente per territorio, che verifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:

- a) il peso e la specie dei funghi;
- b) eventuali istruzioni per il consumo;
- c) la data del controllo sanitario;
- d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.

3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.

16Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Certificazione sanatoria.».

TITOLO III

Vigilanza e sanzioni

Art. 19 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie designate dalle associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con le Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.

2. Nelle aree di cui all'articolo 7, comma 4, la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

Art. 20 Sanzioni amministrative.

1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;
- b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta, in corso di validità, da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle lettere a) e b);
- d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione delle disposizioni sulle modalità, di cui all'articolo 5;
- e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;
- f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un chilogrammo e fino a due

chilogrammi per persona rispetto ai limiti consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00;

g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree ove è vietata ai sensi dell'articolo 7;

i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di "raccolta funghi riservata" è in assenza di regolare autorizzazione;

l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8;

m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta riservata ai sensi dell'articolo 8;

n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente sanzionato.

2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.

3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della legge n. 352 del 1993.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio tesoreria - CAMPOBASSO.

6. I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per territorio che provvede, previa apposita certificazione sanitaria attestante la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.

7. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta regionale.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 Direttive della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge.

Art. 22 Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti.

1. La Regione Molise, per il tramite delle Direzioni generali competenti e l'A.S.Re.M. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge.

Art. 23 Disciplina transitoria.

1. Gli iscritti alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ai fini del rilascio del tesserino di idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett.

a) del comma 1 dell'articolo 3, copia del tesserino di iscrizione alle predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle associazioni medesime.

2. Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1, ha validità di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale data deve essere riportata sul tesserino stesso.

3. Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire l'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.

Art. 24 Disposizioni abrogative.

1. Sono, o restano, abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993";

b) legge regionale 7 settembre 2000, n. 40, concernente: «Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000 ad oggetto: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;

c) legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;

d) legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"».

Art. 25 Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in un unico capitolo di entrata del bilancio regionale e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica [17](#).

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano, per l'esercizio finanziario 2008, in euro 50.000,00 trovano iscrizione nella UPB n. 250: "Produzioni agricole e politiche di valorizzazione della montagna" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativa di bilancio.

[17](#)Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 23 luglio 2016, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in un'unica UPB di entrata a 062 "Altri proventi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:

a) ai trasferimenti a Province per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori residenti;

b) ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.».

Art. 26

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Legge regionale 25/08/2003, n. 12 - Puglia

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 .
Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie **3**.

3 Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.».

Art. 2 Modalità di raccolta.

1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo **3 4**.

2. È vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre **5**.

3. È invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

- a. Armillaria mellea
- b. Cantharellus (tutte le specie)
- c. Craterellus cornucopioides
- d. Hydnum repandum
- e. Tricholoma terreum
- f. Calocybe gambosa **6**.

4. È altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.).

4-bis. È consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica **7**.

5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai

componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza **8**.

6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).

7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.

8. È comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.

9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

4 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.».

5 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. È vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.».

6 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. È invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il *Cantharellus cibarius* (galletto) o la *Calocybe gambosa* (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri.».

7 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

8 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Art. 3 Permesso per la raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni cinque anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. La Giunta regionale, su proposta della sezione regionale competente, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio

l'elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l'attestato di idoneità scaduto [9](#).

2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della L. n. 352/1993 [10](#).

3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;

b-bis. permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione [11](#).

Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro [12](#).

4. [Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10] [13](#).

5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale [14](#).

6. [I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione] [15](#).

[9](#)Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14 e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 13 marzo 2012, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico delle ASL, l'attestato all'identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministro della sanità (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.».

[10](#) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per

venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta.».

11 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

12 Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.».

13 Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

14 Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.».

15 Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Art. 4 Permessi speciali.

[1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli àmbiti territoriali di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai soggetti di cui alla L. n. 352/1993, articolo 2, comma 3. Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29] **16**.

16 Articolo abrogato dall'art. 4, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Art. 5 Zone interdette alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.

4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.

5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

6. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo

con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dall'Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto [17](#).

7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della L. n. 352/1993, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.

8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.

10. L'Assessore regionale alle risorse alimentari può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo [18](#).

11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.

[17](#) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

[18](#) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Art. 6 Autorizzazione alla vendita.

1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero della salute e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.

3. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

- a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
- b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
- c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;
- d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo [19](#).

19 Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Autorizzazione alla vendita. 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore.»

Art. 7 Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;
- c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;
- d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;
- e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 **20**.

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.

6-bis. Per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale **21**.

7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della L. n. 689/1981 e della L.R. n. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.

8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari 22.

20 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- b) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;
- c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;
- d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;
- e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.»

21 Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

22 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9.».

Art. 8 Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 9 Educazione e informazione.

1. La Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e

quantità di funghi che possono essere raccolti.

Art. 10 Centro di controllo micologico.

1. Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della sanità o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale [23](#).

[23](#) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Nell'ambito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.».

Art. 11 Formazione dei micologi.

1. Per la formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL [24](#).

2. A norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della sanità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi [25](#).

3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale [26](#).

[24](#) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende sanitarie locali.».

[25](#) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. A norma del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministro della sanità, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi.».

[26](#) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.».

Art. 12 Specie commercializzabili.

1. È consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del D.P.R. n. 376/1995, successivamente integrato con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1211 oltre che delle seguenti specie:

- *Calocybe gambosa*
- *Agricus macrosporus*
- *Russula aurea*
- *Lactarius salmonicolor*
- *Lactarius semisanguifluus*

- *Clitocybe gibba*
- *Lyophyllum connatum*
- *Lepista nuda*
- *Leucopaxillus giganteus* (f. bianca) sin. *L. candidus*.

Art. 12-bis Funghi conservati.

1. Per quanto attiene la denominazione di "funghi secchi", il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 [27](#).

[27](#) Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Art. 13 Norma finanziaria.

1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.

2-bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati [28](#).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

[28](#) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Tabella "A" [29](#)

1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:

- a) Biologia dei funghi;
- b) Cenni d'ecologia;
- c) Le intossicazioni da funghi;
- d) I principali funghi velenosi;
- e) I funghi nell'alimentazione;
- f) educazione ambientale e alla raccolta [30](#);
- g) Cenni di morfologia;
- h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;
- i) Legislazione.

2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:

- a) Aspetti medico-tossicologici;
- b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;
- c) Normativa nazionale e regionale;
- d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;

e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.

29 Tabella aggiunta dall'art. 13, L.R. 15 maggio 2006, n. 14, poi così modificata come indicato nella nota che segue.

30 Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 13 marzo 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «f) Modi per una corretta raccolta;».

Legge regionale 28/07/2022, n. 18 - Marche

Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Publicata nel B.U. Marche 4 agosto 2022, n. 66.

Preambolo

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Oggetto e finalità

In vigore dal 19 agosto 2022

1. La Regione, con questa legge, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei allo scopo di preservare il patrimonio naturale e incrementare i fattori produttivi nei territori montani nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

2. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente.

Art. 2 Funzioni della Regione e delle Unioni montane

In vigore dal 19 agosto 2022

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono svolte dalle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e dalla Regione per il restante territorio.

2. Oltre alle funzioni amministrative di cui al comma 1, la Regione svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo a essa riservate da questa legge.

Art. 3 Ambiti di raccolta

In vigore dal 19 agosto 2022

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, nel rispetto dei limiti e dei divieti di cui all'articolo 8.

2. Nelle aree naturali protette del territorio regionale, di cui alla normativa statale e regionale vigente, la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dai relativi organismi di gestione.

Art. 4 Esercizio della raccolta

In vigore dal 3 marzo 2023

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5 3;
- c) siano in possesso del titolo per la raccolta previsto all'articolo 6.

2. Possono effettuare la raccolta senza essere muniti del titolo di cui alla lettera c) del comma 1 i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ferme restando le esenzioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2-bis. I funghi raccolti dal minore di anni sedici concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito alla persona maggiorenne ⁴.

2-bis. Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b) del comma 1 coloro i quali:

a) abbiano meno di sedici anni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;

b) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);

c) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 3 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);

d) non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza⁵.

³Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

⁴Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

⁵Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Abilitazione alla raccolta ⁶

In vigore dal 5 gennaio 2024

1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, in relazione alla residenza del candidato, a seguito del superamento del test di cui al comma 3 finalizzato ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale ⁷.

2. I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il test abilitativo sia presso la Regione sia presso le Unioni montane ⁷.

3. Il test abilitativo, organizzato dagli enti territorialmente competenti, è svolto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale che provvede altresì a fissare:

a) la composizione delle commissioni;

b) il modello standard del titolo abilitativo ⁷.

4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3, che devono prevedere la presenza di un micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio, operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le associazioni professionali agricole nonché altri soggetti pubblici e privati

possono organizzare corsi preparatori al test abilitativo 7.

6Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

7Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24

Art. 6 Titolo per la raccolta

In vigore dal 19 agosto 2022

1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione.
2. I residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:
 - a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa;
 - b) alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell'ambito di una Unione montana.
3. I non residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:
 - a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni della stessa;
 - b) alla Regione, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni fuori dalle Unioni montane.
4. Oltre al titolo per la raccolta, i non residenti in regione, che effettuano la raccolta nei comuni delle Unioni montane, versano una somma da euro 3,00 ad euro 70,00 per l'esercizio di raccolta che viene determinata in funzione del periodo di validità del titolo. L'ammontare dell'importo e del periodo è determinato dalle Unioni montane per il territorio di rispettiva competenza e la riscossione di tale cifra può essere effettuata sia in modalità telematica che negli esercizi pubblici convenzionati siti nelle stesse Unioni montane.
5. Il titolo di raccolta è valido dalla data del versamento e fino alla scadenza del periodo temporale di riferimento.
6. Le modalità di riscossione del titolo sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 7 Modalità di raccolta

In vigore dal 3 marzo 2023

1. Durante la raccolta occorre essere muniti dei titoli di cui agli articoli 5 e 6, accompagnati da idoneo documento di identità in corso di validità. I soggetti esentati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta o del titolo per la raccolta devono comunque essere muniti di apposito documento di identità in corso di validità. Tali documenti sono esibiti a richiesta del personale addetto alla vigilanza 8.
2. I carporiferi vanno raccolti con torsione e in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
3. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

8Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Limiti e divieti

In vigore dal 19 agosto 2022

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrenescenti non separabili che superino tale peso. Per i

soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 12, la quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in quattro chilogrammi.

2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. E' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso. E' vietata la raccolta del genere Agaricus, Boletus e Calocybe con diametro del cappello inferiore a 3 cm.
5. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata nelle aree naturali protette del territorio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3.
6. La raccolta è altresì vietata nei terreni in cui non è consentito l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, e, in ogni caso, nei giardini e nei parchi privati per tutta la loro estensione nonché nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, fatta esclusione per i proprietari.
7. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane e a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
8. La Giunta regionale, per motivi di tutela dell'ecosistema, può disporre i seguenti divieti e limitazioni alla raccolta:
 - a) limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei per periodi definiti e consecutivi;
 - b) limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta dei Comuni interessati;
 - c) limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse, sentiti i Comuni interessati e le Unioni montane.
9. Le limitazioni e i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono essere disposti anche dalle Unioni montane.
10. La raccolta funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Art. 9 Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico

In vigore dal 19 agosto 2022

1. La struttura organizzativa regionale competente può rilasciare autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei per comprovati motivi di interesse scientifico e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.
2. Tali autorizzazioni non possono avere una validità superiore a un anno e sono rinnovabili.
3. Le autorizzazioni previste da questo articolo possono essere rilasciate anche dalle Unioni montane.

Art. 10 Utilizzo delle risorse

In vigore dal 5 gennaio 2024

1. Le risorse derivanti dai proventi dei titoli di raccolta di cui al comma 2 dell'articolo 6 sono destinate:
 - a) per la lettera a) del medesimo comma 2, alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e, in particolare, ad interventi diretti a sostenere, anche tramite l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, le università, i Comuni nel cui territorio si effettua la raccolta, gli Ispettorati micologici delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le associazioni professionali agricole e

le associazioni micologiche e naturalistiche, regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017:

1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;

2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;

b) per la lettera b) del medesimo comma 2, alla Regione che le ridistribuisce ai Comuni delle Unioni montane e ai Comuni il cui territorio confina interamente con una Unione montana non considerando il confine con altre regioni, in rapporto alla superficie boschiva degli stessi e sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi, alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta [12](#).

1-bis. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ridistribuite, per importi superiori a euro 1.000,00 ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva, ovvero per importi inferiori a euro 1.000,00 trattenute dalla stessa Regione che le usa per i medesimi scopi [9](#).

2. Le risorse derivanti dai proventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 sono destinate alle Unioni montane e quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6 alla Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite da questa legge e, in particolare, ad interventi diretti a sostenere, anche tramite l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, le università, i Comuni nel cui territorio si effettua la raccolta, gli Ispettorati micologici delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le associazioni professionali agricole e le associazioni micologiche e naturalistiche, regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017:

a) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;

b) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati [13](#).

3. Le risorse derivanti dai proventi di cui al comma 4 dell'articolo 6, incamerate dalle Unioni montane, fatti salvi i costi di gestione del sistema di riscossione, vengono così ridistribuite:

a) per importi superiori a euro 1.000,00 ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva;

b) per importi inferiori a euro 1.000,00 trattenute dalle stesse Unioni [10](#).

3-bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta [11](#).

[9](#)Comma aggiunto dall' art. 11, comma 2, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24

[10](#)Comma così sostituito dall' art. 11, comma 3, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24

[11](#)Comma aggiunto dall' art. 11, comma 3, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24

[12](#)In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il punto 1, Delib.G.R. 11 novembre 2024, n. 1734.

[13](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 1, Delib.G.R. 11 novembre 2024, n. 1734.

Art. 11 Aree specifiche di raccolta e disposizioni particolari per i residenti nelle zone montane

In vigore dal 19 agosto 2022

1. La Regione e le Unioni montane, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, previo parere dei Comuni interessati, possono autorizzare i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) alla individuazione di aree dove la raccolta dei funghi può essere esercitata in modo esclusivo da tali soggetti anche a fini economici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 1 interessati alla definizione delle aree, e all'approvazione, da parte della Regione o delle Unioni montane, di un piano di gestione silvo-colturale che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale e che evidenzi, tra l'altro, il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
3. La Regione, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, previo parere dei Comuni interessati, classificati montani o parzialmente montani, non ricompresi nei territori di una Unione montana, può individuare zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti da questa legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi a persona. Medesima facoltà è riservata alle Unioni montane per i territori di loro competenza.
4. Qualora non in contrasto con la disciplina degli organismi di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 di questo articolo è concessa previo parere di detti organismi per le zone ricadenti nelle aree medesime. Medesimo parere è richiesto ai fini di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio della raccolta di cui a questo articolo.

Art. 12 Commercializzazione

In vigore dal 3 marzo 2023

1. La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente [14](#).
2. Per gli imprenditori agricoli professionali, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della normativa statale vigente.
3. L'attività di cui al comma 1 è subordinata:
 - a) al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
 - b) alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati)[15](#).
4. Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio non ricade in una Unione montana, l'esame di idoneità di cui al comma 3 è sostenuto davanti a una apposita commissione composta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia, o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente, da un funzionario regionale della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e da un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.
5. Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio ricade in una Unione montana, l'idoneità dei candidati è valutata da una apposita commissione costituita dalla medesima Unione. Detta

commissione deve in ogni caso comprendere un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

6. La partecipazione ai lavori delle commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

7. Le modalità per il rilascio dell'idoneità conseguita a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3 sono determinate dalla Giunta regionale.

¹⁴Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

¹⁵Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 Controllo sanitario

In vigore dal 3 marzo 2023

1. Presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

2. La Giunta regionale determina l'importo dovuto dagli esercenti di attività commerciali per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833), in materia di accertamenti e di indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle strutture sanitarie territorialmente competenti per l'igiene pubblica, degli alimenti, della nutrizione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il servizio di cui al comma 1 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini¹⁶.

¹⁶Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 14 Sanzioni e vigilanza

In vigore dal 5 gennaio 2024

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme di questa legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso della documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 250,00 ed euro 500,00;

b) per la violazione dei divieti o dei limiti di raccolta di cui all'articolo 8, con esclusione del comma 2, si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 50,00 ed euro 150,00, nonché il ritiro del titolo abilitativo in sede di accertamento. Il titolo abilitativo ritirato è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, che provvede alla sua sospensione per sei mesi, e in caso di recidiva per un anno, e alla successiva riconsegna, subordinatamente al versamento dell'importo per il titolo di raccolta di cui all'articolo 6 ¹⁷;

c) per le violazioni delle modalità di raccolta, di cui al comma 3 dell'articolo 7, si applica una sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.

2. I funghi confiscati sono conferiti alle strutture sanitarie territorialmente competenti che

provvedono, previa compilazione di apposito verbale, alla distruzione o alla destinazione di utilizzo degli stessi. In alternativa, possono essere distrutti al momento della confisca previa compilazione di apposito verbale. Nel caso in cui il prodotto non fosse più commestibile, le strutture sanitarie territorialmente competenti provvedono alla loro distruzione e al relativo smaltimento [18](#).

3. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.

4. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute in questa legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995.

[17](#)Lettera così modificata dall'art. 11, comma 4, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24

[18](#)Comma così modificato dall'art. 11, comma 5, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24

Art. 15 Disposizioni di attuazione

In vigore dal 3 marzo 2023

1. La Giunta regionale adotta gli atti per l'attuazione di questa legge e, in particolare, quelli di cui al comma 5 dell'articolo 11 e al comma 7 dell'articolo 12.

2. La Giunta regionale approva l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 376/1995 [19](#).

3. La Giunta regionale può adottare altresì linee di indirizzo, anche per le Unioni montane, necessarie per l'attuazione di questa legge.

[19](#)Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2023, n. 3 a decorrere dal 3 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge).

Art. 16 Clausola valutativa

In vigore dal 19 agosto 2022

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.

2. Le Unioni montane trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente nonché l'utilizzo delle risorse.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari e alle risorse impegnate.

4. La relazione comprende anche la documentazione trasmessa alla Giunta regionale dalle Unioni montane ai sensi del comma 2.

5. La relazione di cui al comma 3 è altresì pubblicata sui siti web istituzionali del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale.

Art. 17 Disposizioni finanziarie

In vigore dal 19 agosto 2022

1. Le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, stimate in euro 50.000,00, sono introitate al Titolo 3

(Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2022/2024.

2. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si provvede, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.

3. Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 gli stanziamenti di euro 125.000,00 già iscritti nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono ridotti di euro 75.000,00.

4. Per gli esercizi successivi le spese, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

5. Le autorizzazioni di spesa della l.r. 17/2001, inserita nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) riferite alle annualità 2023 e 2024 sono soppresse.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 19 agosto 2022

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Le Unioni montane stabiliscono l'ammontare dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 6 entro il 31 dicembre 2022.

3. I versamenti per l'esercizio della raccolta effettuati dai soggetti abilitati alla raccolta stessa ai sensi delle disposizioni previgenti hanno validità fino alla loro scadenza naturale.

4. Gli ultraquattordicenni, in possesso di abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 17/2001, possono esercitare la raccolta ai sensi delle medesime disposizioni fino al compimento del sedicesimo anno di età.

5. Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione allo stesso Registro da parte delle associazioni micologiche e naturalistiche di cui all'articolo 10, si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

6. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/2001 per le tabelle già apposte ai sensi del medesimo articolo, fino all'adozione di diversa disposizione da parte della Giunta regionale.

8. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette del territorio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate ai sensi della l.r. 17/2001.

Art. 19 Abrogazioni

In vigore dal 19 agosto 2022**1. Sono o restano abrogati:**

- a) la legge 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati);
- b) la legge regionale 5 febbraio 2002, n. 1 (Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 17 concernente: "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati");
- c) la legge regionale 6 novembre 2002, n. 21 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati");
- d) la legge regionale 16 aprile 2003, n. 6 (Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A, B e C alla L.R. 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati" e successive modificazioni);
- e) il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006);
- f) l'articolo 24 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)).

2. Alla Tabella B del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7), le parole: "Commissione provinciale d'esame per l'esercizio del commercio dei funghi epigei spontanei e conservati. L.R. 25 luglio 2001, n. 17 Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. - Art. 11" sono soppresse.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.